



**MANUALE TECNICO**

**SUL QUADRO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA**

**POLITICA AGRICOLA COMUNE 2014 – 2020**

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

OTTOBRE 2015

# Indice

1.	INTRODUZIONE .....	7
2.	OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE .....	9
3.	QUADRO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE .....	11
3.1.	Logica d'intervento .....	11
3.2.	Indicatori.....	15
3.3.	Elenco degli indicatori.....	18
4.	ATTORI E RESPONSABILITÀ DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE .....	30
4.1.	Panoramica del quadro giuridico .....	30
4.2.	Attori e responsabilità .....	33
4.3.	Valutazioni nel quadro della PAC riformata .....	34
4.4.	Gruppo di esperti per il monitoraggio e la valutazione della PAC.....	35
5.	FONTI DI DATI .....	36
6.	SPECIFICITÀ DELLO SVILUPPO RURALE (PILASTRO II) .....	39
6.1.	Introduzione.....	39
6.2.	Panoramica del quadro giuridico .....	42
6.3.	Monitoraggio .....	43
6.3.1.	Comitato di sorveglianza.....	43
6.3.2.	Relazione annuale sull'attuazione .....	45
6.3.3.	Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.....	49
6.4.	Valutazione .....	51
6.4.1.	Piano di valutazione .....	52
6.4.2.	Valutazione ex ante.....	53
6.4.3.	Questionario valutativo comune .....	55
6.4.4.	Valutazione ex post.....	56
6.4.5.	Sintesi delle valutazioni.....	57
6.5.	Link a documenti orientativi .....	58
7.	UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE .....	59
7.1.	Come le informazioni del monitoraggio e della valutazione confluiscono nel ciclo programmatico .....	59
7.2.	Requisiti in materia di relazioni .....	59
7.3.	Divulgazione e utilizzo delle informazioni tratte dal monitoraggio e dei risultati della valutazione.....	63
7.	SVILUPPI FUTURI.....	64
	GLOSSARIO .....	66

## **Elenco delle figure**

Figura 1 Obiettivi generali e specifici della PAC .....	12
Figura 2 Logica d'intervento del primo pilastro - Pagamenti diretti .....	13
Figura 3 Logica d'intervento del primo pilastro - Misure di mercato.....	13
Figura 4 Logica d'intervento - Misure orizzontali.....	14
Figura 5 Logica d'intervento per il secondo pilastro (sviluppo rurale).....	14
Figura 6 Gerarchia degli indicatori .....	16
Figura 7 Specifici progetti di valutazione da intraprendere .....	34
Figura 8 Fasi principali del quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020 .....	61
Figura 9 Utilizzo dei risultati delle valutazioni.....	62

## **Elenco delle tabelle**

Tabella 1 Indicatori d'impatto per gli obiettivi generali della PAC.....	18
Tabella 2 Indicatori di risultato del primo pilastro .....	19
Tabella 3 Indicatori di risultato e indicatori di risultato complementari per lo sviluppo rurale .....	20
Tabella 4 Indicatori di obiettivo di sviluppo rurale per lo sviluppo rurale .....	21
Tabella 5 Indicatori di prodotto del primo pilastro - pagamenti diretti.....	22
Tabella 6 Indicatori di prodotto del primo pilastro - Misure di mercato .....	24
Tabella 7 Indicatori di prodotto del primo pilastro - Questioni orizzontali.....	24
Tabella 8 Indicatori di prodotto del secondo pilastro .....	25
Tabella 9 Indicatori di contesto .....	27
Tabella 10 Indicatori proposti per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione .....	28
Tabella 11 Regolamenti pertinenti per il quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014 – 2020 .	30

## **Elenco dei testi giuridici**

Testo giuridico 1 Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 110, paragrafo 3 .....	15
Testo giuridico 2 Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 110.....	31
Testo giuridico 3 Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 110, paragrafo 4 .....	36
Testo giuridico 4 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sistema di monitoraggio e valutazione.....	39
Testo giuridico 5 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Sistema di monitoraggio e valutazione .....	40
Testo giuridico 6 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sistema di informazione elettronico .....	43
Testo giuridico 7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Comitato di sorveglianza .....	43
Testo giuridico 8 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Comitato di sorveglianza .....	44
Testo giuridico 9 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Relazioni di attuazione.....	45
Testo giuridico 10 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Relazione annuale sull'attuazione .....	46
Testo giuridico 11 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Relazione annuale sull'attuazione .....	46
Testo giuridico 12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione .....	49
Testo giuridico 13 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Disposizioni generali .....	51
Testo giuridico 14 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Disposizioni generali .....	52
Testo giuridico 15 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Piano di valutazione .....	52

Testo giuridico 16 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Valutazione ex ante .....	53
Testo giuridico 17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Valutazione ex ante .....	54
Testo giuridico 18 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione- Valutazione ex ante .....	54
Testo giuridico 19 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Questionario valutativo comune.....	55
Testo giuridico 20 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Valutazione ex post.....	57
Testo giuridico 21 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Valutazione ex post.....	57
Testo giuridico 22 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sintesi delle valutazioni .....	57
Testo giuridico 23 Articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea .....	59

## Abbreviazioni

AEI	Indicatori agroambientali
ANT	Aiuti nazionali transitori
BEI	Banca europea per gli investimenti
CATS	Sistema di verifica dei conti tramite pista di controllo
CEA	Conti economici dell'agricoltura
COMEXT	Banca dati Eurostat del commercio con l'estero
COMTRADE	Banca dati delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali
CORINE	Coordinamento dell'informazione ambientale
CSR	Comitato per lo sviluppo rurale
DG AGRI	Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
DG ENV	Direzione generale dell'Ambiente
DOOR	Banca dati di origine e registrazione
DOP	Denominazione di origine protetta
EFA	Area di interesse ecologico
EIONET	Rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale
EIP	Partenariato europeo per l'innovazione
E-OBS	Banca dati per le precipitazioni, la temperatura e la pressione al livello del mare in Europa
EVN	Elevata valenza naturale
FAO	Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura
FAS	Sistema di consulenza aziendale
FC	Fondo di coesione
FCFL	Formazione di capitale fisso lordo
FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
FLINT	Indicatori a livello di azienda agricola per i nuovi temi della valutazione della politica
FSE	Fondo sociale europeo
FSS	Indagine sulla struttura delle aziende agricole
GAL	Gruppo di azione locale
GECT	Gruppo europeo di cooperazione territoriale
GHG	Gas a effetto serra
GU	Gazzetta Ufficiale
IG	Indicazioni geografiche
IGP	Indicazione geografica protetta
ISAMM	Sistema informatico per la gestione e il monitoraggio dei mercati agricoli
JRC	Centro comune di ricerca
LUCAS	Indagine statistica areale per campione sull'uso/l'occupazione dei suoli
MPP	Gestione delle banche dati dei programmi di promozione
NACE	Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea)
NUTS	Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica
OCM	Organizzazione comune dei mercati
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PAC	Politica agricola comune
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese

PS	Produzione standard
PSR	Programma di sviluppo rurale
QSC	Quadro strategico comune
RAE	Relazione annuale sull'attuazione
RESR	Rete europea per lo sviluppo rurale
RICA	Rete d'informazione contabile agricola
RPB	Regime di pagamento di base
RPUS	Regime di pagamento unico per superficie
SAU	Superficie agricola utilizzata
SEC	Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
SFC	Sistema comune di gestione concorrente dei fondi
SIE	Fondi strutturali e di investimento europei
SIGC	Sistema integrato di gestione e di controllo
SIPA	Sistema di identificazione delle parcelle agricole
SSL	Strategie di sviluppo locale
STG	Specialità tradizionali garantite
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UB	Unità di bestiame
ULA	Unità di lavoro annuo
UNECE	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
UNFCCC	Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
VAL	Valore aggiunto lordo

# 1. Introduzione

L'obiettivo del presente documento orientativo è di offrire una panoramica dettagliata sul quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020. Benché in passato esistesse già un quadro comune di monitoraggio e valutazione per lo sviluppo rurale (secondo pilastro) della PAC, le valutazioni nell'ambito del primo pilastro non si sono basate su una legislazione specifica della PAC. Per la prima volta è stato istituito, ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>1</sup>, un quadro di monitoraggio e valutazione che interesserà l'intera PAC.

Il presente documento orientativo potrebbe essere utile a diversi destinatari, per esempio le parti interessate alla PAC negli Stati membri, le autorità di gestione, i comitati di sorveglianza, gli organismi pagatori, i valutatori e i funzionari della Commissione europea. Il documento contiene una parte comune riguardante entrambi i pilastri (capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8), mentre il capitolo 6 tratta le specificità dello sviluppo rurale.

Questo primo capitolo offre una breve analisi delle modifiche apportate dall'introduzione dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e presenta la struttura del documento.

Il capitolo 2 descrive gli **obiettivi e gli scopi generali del monitoraggio e della valutazione** e la loro importanza per l'Unione europea e, in particolare, per la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI).

Il capitolo 3, **quadro di monitoraggio e valutazione**, contiene informazioni dettagliate sulla logica d'intervento e un elenco di indicatori per il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020. L'elenco degli indicatori è stato redatto per monitorare i progressi, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione della nuova PAC rispetto ai suoi obiettivi. Il numero totale di tali indicatori è determinato dalla struttura della politica e dalla logica d'intervento. Si è cercato tuttavia di ridurre al minimo questo numero, pur soddisfacendo tutte le esigenze di monitoraggio e valutazione per il primo e secondo pilastro della PAC 2014-2020.

Il capitolo 4, **attori e responsabilità del monitoraggio e della valutazione**, contiene una presentazione dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che fissa le disposizioni per il quadro comune di monitoraggio e valutazione. La nuova PAC introduce una serie di miglioramenti che dovrebbero aiutare tutti i soggetti interessati, a seconda del livello di responsabilità, a mantenere un livello elevato di monitoraggio e valutazione.

Il capitolo 5 offre informazioni sulle **fonti di dati** utilizzate per il quadro di monitoraggio e valutazione. Benché il quadro si estenda ora anche al primo pilastro, questo ampliamento non comporta nuove esigenze in termini di dati. Tutti gli indicatori d'impatto, di risultato e di prodotto, proposti per il primo pilastro, si basano su informazioni ottenute mediante i flussi di dati e i meccanismi di raccolta dei dati già esistenti riutilizzando, per quanto possibile, le fonti di dati a disposizione. I requisiti dei dati riguardanti lo sviluppo rurale sono stati ridotti nella misura del possibile e i valori degli indicatori di risultato e di prodotto sono generati dalle informazioni archiviate nella banca dati delle operazioni.

---

<sup>1</sup> REGOLAMENTO (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 579).

Il capitolo 6 offre informazioni dettagliate sulle **specificità dello sviluppo rurale (pilastro II)**, di cui si deve tener conto per soddisfare i requisiti di monitoraggio e valutazione per i programmi di sviluppo rurale (PSR).

Il capitolo 7, **utilizzo delle informazioni di monitoraggio e valutazione**, descrive il modo in cui il monitoraggio e la valutazione si inseriscono nel ciclo programmatico della Commissione europea (in prosieguo "la Commissione"). Inoltre, per garantire la responsabilità e la trasparenza nel corso del monitoraggio e della valutazione, la presentazione di relazioni e la diffusione di risultati costituiscono una delle fasi principali del ciclo programmatico.

Il capitolo 8 tratta gli **sviluppi futuri** del quadro di monitoraggio e valutazione e presenta alcuni progetti elaborati per far fronte alle sfide future.

Gli allegati da 1 a 6 presentano le schede degli indicatori con informazioni specifiche per ciascuno degli indicatori definiti da entrambi i pilastri, che includono elementi quali definizioni, fonti dei dati e frequenza della raccolta dei dati.

Infine, un glossario descrive e illustra i termini tecnici utilizzati nel presente documento orientativo.

## 2. Obiettivi e finalità del monitoraggio e della valutazione

Per comprendere il monitoraggio e la valutazione è necessario distinguere tra monitoraggio, valutazione e audit poiché si tratta di esercizi complementari ma diversi.

Il monitoraggio consiste nell'esame costante delle informazioni e nell'inventario sistematico delle entrate di bilancio e delle attività finanziate. Esso genera dati quantitativi e offre un riscontro della corretta attuazione di strumenti e misure, facilitando la correzione degli scostamenti dagli obiettivi operativi. Il monitoraggio contribuisce a rendere la spesa pubblica rendicontabile e offre preziose informazioni per la valutazione di strumenti e misure.


Per contro, la valutazione implica un giudizio sugli interventi, in base ai risultati e agli impatti conseguiti e alle esigenze da soddisfare. È uno strumento sistematico che fornisce riscontri oggettivi sui quali basare il processo decisionale e che migliora l'efficacia, l'utilità e l'efficienza. La valutazione contribuisce inoltre alla trasparenza, all'apprendimento e alla responsabilità, consentendo di trarre insegnamenti per il futuro e di comprendere che cosa funziona, in quali circostanze e perché (o perché no).

L'audit è incentrato sulla corretta gestione amministrativa e finanziaria di strumenti e misure.

In generale, il monitoraggio e la valutazione mirano a controllare in che misura politiche e iniziative raggiungono gli obiettivi fissati, nonché a elaborare raccomandazioni sui potenziali miglioramenti da apportare in futuro. I rispettivi risultati svolgono un ruolo sempre più importante per contribuire a<sup>2</sup>:

- **un'attività di consulenza tempestiva e pertinente alla definizione delle priorità politiche;**
- **l'apprendimento organizzativo:** i risultati di una valutazione possono essere utilizzati per migliorare la qualità di un intervento in corso oltre che per lo sviluppo, l'attuazione e la definizione delle politiche. Inoltre, da tali risultati possono scaturire opportunità di semplificazione e riduzione degli oneri normativi in vista delle politiche future;
- **migliorare la legittimazione, la trasparenza e la responsabilità e dimostrare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione europea;**
- **un'assegnazione più efficiente** delle risorse tra i vari interventi, tra i distinti elementi di un programma o di un'attività specifici, o tra le diverse attività. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono strumenti essenziali per basare su dati di fatto concreti le decisioni relative all'efficacia della spesa per le misure politiche.

Riquadro 2. Finalità delle valutazioni



<sup>2</sup> DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE COM (2015) 215 final, Orientamenti per legiferare meglio (2015, pag. 51)

Il capitolo 4 contiene ulteriori informazioni specifiche sul modo in cui le valutazioni vengono effettuate nella DG AGRI, sugli attori e le rispettive responsabilità in sede di monitoraggio e valutazione, nonché sul quadro giuridico di fondo.

### 3. Quadro di monitoraggio e valutazione

#### 3.1. Logica d'intervento

##### Riquadro 3.1. Logica d'intervento

La logica d'intervento costituisce il nesso logico tra il problema da affrontare (o l'obiettivo da perseguire), le cause di fondo del problema e le opzioni politiche disponibili (o le azioni effettivamente intraprese dall'UE) per affrontare il problema o raggiungere l'obiettivo. Questa logica d'intervento viene utilizzata sia nelle valutazioni d'impatto prospettive che nelle valutazioni retrospettive<sup>3</sup>.

Il quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014-2020 è il risultato di un lavoro comune svolto dalla DG AGRI insieme a varie parti interessate a partire dal 2010. Ciascun elemento della logica d'intervento della PAC è stato elaborato e concordato in seno alla DG AGRI e, inoltre, discusso in svariate occasioni con gli Stati membri, per esempio nell'ambito del Comitato per lo sviluppo rurale (CSR), del comitato di esperti responsabili della valutazione dei programmi di sviluppo rurale e di un gruppo dedicato di esperti sul monitoraggio e la valutazione. Dopo l'approvazione della legislazione di base per la PAC 2014-2020, negli atti di esecuzione sono stati integrati gli elementi obbligatori del quadro<sup>4</sup>, tra cui un elenco degli indicatori da impiegare per monitorare le prestazioni della politica.

Nel complesso, la PAC contribuisce a tre obiettivi generali, che insieme confluiscono negli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. I risultati della PAC sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi generali<sup>5</sup>:

- **la produzione alimentare redditizia** per contribuire alla sicurezza alimentare promuovendo la competitività dell'agricoltura dell'UE e offrendo insieme i mezzi per superare le sfide che si presentano al settore in relazione alle perturbazioni del mercato e al funzionamento della catena alimentare;
- **la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima** per garantire la sostenibilità a lungo termine e il potenziale dell'agricoltura dell'UE salvaguardando le risorse naturali da cui dipende la produzione agricola;
- **lo sviluppo territoriale equilibrato** per contribuire allo sviluppo socio-economico delle aree rurali, promuovendo contemporaneamente le condizioni idonee alla salvaguardia della diversità strutturale nell'ambito dell'UE.


<sup>3</sup> DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE COM (2015) 215 final, Orientamenti per legiferare meglio (2015, pag. 90)

<sup>4</sup> REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 834/2014 DELLA COMMISSIONE, del 22 luglio 2014, che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune e REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Cfr. capitolo 4.1 Panoramica del quadro giuridico.

<sup>5</sup> Articolo 110, paragrafo 2, del REGOLAMENTO (UE) n. 1306/2013.

Entrambi i pilastri della PAC contribuiscono a questi obiettivi generali. Gli obiettivi generali sono suddivisi in obiettivi specifici, alcuni dei quali sono comuni al primo pilastro (in generale, sostegno al reddito agricolo e sostegno al mercato) e al secondo pilastro (sviluppo rurale), mentre altri sono legati al primo pilastro oppure allo sviluppo rurale (cfr. figura 1). Le figure dalla 2 alla 5 contengono una presentazione grafica di questi obiettivi generali e della loro suddivisione in obiettivi specifici (per lo sviluppo rurale noti anche come “priorità di sviluppo rurale”), nonché del modo in cui i relativi strumenti del primo pilastro e gli aspetti specifici di sviluppo rurale vi confluiscono.

Figura 1 Obiettivi generali e specifici della PAC



\* QSC: quadro strategico comune comprendente il FESR, il FSE, il FC, il FEASR e il FEAMP.

Le figure 2, 3 e 4 offrono un panorama della logica d'intervento del primo pilastro. In particolare, le misure di mercato rappresentano una rete di sicurezza in tempi di perturbazioni o di crisi del mercato, poiché mantengono la stabilità del mercato e aiutano a soddisfare le aspettative dei consumatori. Anche una serie di strumenti orizzontali promuove questi obiettivi. Nell'insieme, queste misure contribuiscono a mantenere la diversità dell'agricoltura nell'UE. I pagamenti diretti sostengono e stabilizzano il reddito degli agricoltori, migliorano la competitività, contribuiscono all'offerta di beni pubblici ambientali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi.

Le logiche d'intervento illustrate nelle figure seguenti riflettono unicamente uno schema dei principali elementi della PAC e possono subire ulteriori precisazioni e adattamenti nel corso del tempo.

Figura 2 Logica d'intervento del primo pilastro - Pagamenti diretti




Figura 3 Logica d'intervento del primo pilastro - Misure di mercato





Figura 4 Logica d'intervento - Misure orizzontali



La figura 5 presenta una panoramica della logica d'intervento dello sviluppo rurale. Ciascun PSR dovrebbe basarsi su una logica d'intervento che indichi gli aspetti specifici e le priorità di sviluppo rurale in esso comprese, nonché le misure progettate per contribuire agli aspetti specifici selezionati. Per lo sviluppo rurale vi sono sei priorità (obiettivi specifici), ciascuna delle quali è suddivisa in una serie di aspetti specifici. Cinque priorità sono sostenute da una priorità generale, ossia il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione, che contribuisce agli obiettivi generali della PAC attraverso le altre cinque priorità. Le autorità di gestione dispongono però della flessibilità necessaria per sviluppare una logica d'intervento specifica, adeguata al loro territorio e alle rispettive esigenze.

Figura 5 Logica d'intervento per il secondo pilastro (sviluppo rurale)



### 3.2. Indicatori

In generale, un indicatore è uno strumento volto a misurare il raggiungimento di un obiettivo, ad esempio una risorsa mobilitata, una produzione realizzata o un effetto ottenuto, oppure volto a descrivere il contesto (economico, sociale o ambientale). Le informazioni fornite da un indicatore sono un dato che viene utilizzato per misurare fatti od opinioni. Gli indicatori sono insiemi di dati che consentono una quantificazione (e una semplificazione) dei fenomeni.

Inoltre, un potenziale indicatore dovrebbe essere conforme ai cosiddetti **criteri RACER** (cfr. Riquadro 3.2.1.)

Riquadro 3.2.1.	Criteri RACER
Pertinenti	Gli indicatori sono strettamente connessi agli obiettivi da raggiungere? Sono formulati al livello corretto - gli indicatori d'impatto sono effettivamente indicatori di impatti e gli indicatori di risultato si riferiscono ai risultati?
Accettati	Sono accettati dalle parti interessate?
Credibili	Sono accettati all'esterno, sono privi di ambiguità e facili da interpretare per i non esperti?
Semplici	Sono semplici da monitorare?
Solidi	Rimarranno utilizzabili a lungo e sono concepiti in maniera tale da non essere facilmente manipolabili?


Testo giuridico 1 Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 110, paragrafo 3

*Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazioni pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.*

Le prestazioni della PAC sono misurate a livelli differenti con l'ausilio di differenti tipi di indicatori. La misurazione degli impatti si effettua a livello di obiettivi generali, la misurazione dei risultati a livello di priorità/obiettivi specifici, e la misurazione dei prodotti a livello di strumenti/misure. La figura 6 illustra come gli indicatori di prodotto, risultato e impatto della PAC siano collegati a questa gerarchia a tre livelli<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Schede dettagliate di indicatori comuni di impatto, risultato, prodotto e contesto sono reperibili negli allegati da 1 a 6.

Figura 6 Gerarchia degli indicatori



È importante notare che spesso al raggiungimento di un obiettivo non contribuisce un unico strumento/misura, ma piuttosto vi contribuiscono molteplici strumenti/misure. Analogamente, un singolo strumento/misura può contribuire a diversi obiettivi. Allo stesso modo, alcuni indicatori possono essere utilizzati per descrivere i progressi verso il raggiungimento di diversi obiettivi (correlati).

Inoltre, mentre le prestazioni della politica si possono osservare in maniera relativamente attendibile a livello di prodotto, l'influenza di fattori esterni diventa più importante allorché si misurano i risultati e, in particolare, gli impatti. Ne consegue che non è possibile considerare isolatamente gli indicatori di prodotto, risultato e impatto; è necessario invece interpretarli nel loro contesto. In agricoltura l'impatto della politica è influenzato da un ampio ventaglio di fattori come le circostanze climatologiche e meteorologiche, le condizioni agronomiche, i prezzi di mercato mondiali, gli sviluppi economici, ecc. Per tale motivo, il quadro comprende anche una serie di indicatori socio-economici, settoriali e ambientali che descrivono il contesto generale in cui opera la PAC (indicatori di contesto<sup>7</sup>).

#### Riquadro 3.2.2. Indicatori di contesto

La Commissione ha elaborato un elenco di 45 indicatori di contesto per il quadro di monitoraggio e valutazione. Utilizzando gli indicatori di contesto è possibile effettuare operazioni di aggregazione e comparazione, offrendo al tempo stesso un'immagine generale della situazione in cui la politica viene applicata e una base di riferimento per il quadro generale. Uno dei principi degli indicatori di contesto è che i dati dovrebbero essere ricavabili dalle fonti UE almeno a livello nazionale. Per gli indicatori per cui la Commissione non è in grado di fornire dati regionali, le autorità di gestione sono incoraggiate a usare dati provenienti dalle proprie fonti nazionali e regionali, calcolati impiegando le medesime definizioni e metodologie utilizzate per l'indicatore di contesto proposto. Qualora i dati per un indicatore di contesto

<sup>7</sup> Le schede degli indicatori comuni di contesto sono reperibili nell'Allegato 6.

non siano ricavabili né dalle fonti UE né da quelle degli Stati membri, si deve fare ricorso a una stima dell'indicatore di contesto oppure a un indicatore indiretto<sup>8</sup>.

Non bisogna dimenticare che i valori degli indicatori d'impatto, in quanto tali, non permettono ancora di valutare le prestazioni della PAC. Per stabilire gli impatti reali della PAC oppure di un particolare strumento/misura della PAC è necessario isolare l'influenza (dello strumento/della misura) della politica sui valori degli indicatori d'impatto rispetto all'influenza di altri fattori (fattori contestuali, altri strumenti/misure/politiche correlati, ecc.). Occorre quindi calcolare gli "impatti netti". Questo compito, uno dei principali del valutatore, esige l'utilizzo di un adeguato approccio teorico e l'applicazione di metodologie di valutazione più avanzate. Nella misura del possibile, le valutazioni dovrebbero fornire una stima quantitativa degli impatti netti; qualora ciò non sia fattibile, anche una valutazione qualitativa opportunamente argomentata può rivelarsi utile.

La PAC viene attuata attraverso una gestione concorrente. Le autorità degli Stati membri partecipano a tutte le fasi del ciclo programmatico: dalla progettazione alla gestione e al controllo, fino al monitoraggio e alla valutazione. Nell'ambito della gestione concorrente le informazioni utilizzate derivano in gran parte dagli Stati membri. Il quadro di monitoraggio e valutazione è stato concepito prestando particolare attenzione a fattori quali la proporzionalità, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi. Ne è conseguita una riduzione del numero complessivo di indicatori e una maggiore enfasi sull'uso degli indicatori basato, per quanto possibile, su fonti di dati esistenti e consolidate, nonché sul riutilizzo di informazioni già fornite dagli Stati membri, per esempio tramite comunicazioni o Eurostat.

---

<sup>8</sup> Cfr. il Documento di lavoro sulla Definizione degli indicatori indiretti per i programmi di sviluppo rurale, Rete europea per la valutazione dello sviluppo rurale, gennaio 2014.

### 3.3. Elenco degli indicatori

In questa sezione sono elencati gli indicatori comuni di impatto, risultato/obiettivo, prodotto e contesto. Questi diversi tipi di indicatori sono legati ai differenti livelli di obiettivi.

Tipi di indicatori:

- Indicatori di prodotto: attività direttamente realizzate dagli interventi
- Indicatori di risultato: effetto diretto e immediato degli interventi
- Indicatori d'impatto: esito dell'intervento al di là degli effetti immediati
- Indicatori di contesto: tendenze generali del contesto

È stato elaborato un sistema coerente di numerazione degli indicatori, nel modo seguente:

	Descrizione
Lettera	O = Indicatori di prodotto R = Indicatori di risultato / (T = obiettivo) I = Indicatori d'impatto C = Indicatori di contesto P = Indicatori proposti per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
Numero	Numero dell'indicatore
Pilastro	PI = Primo pilastro PII = Secondo pilastro

#### INDICATORI D'IMPATTO

Gli indicatori d'impatto per gli obiettivi generali della PAC sono elencati nella tabella 1<sup>9</sup>.

Tabella 1 Indicatori d'impatto per gli obiettivi generali della PAC

N. dell'indicatore	Nome dell'indicatore
I.01	Reddito di impresa agricola
I.02	Reddito dei fattori in agricoltura
I.03	Produttività totale dei fattori in agricoltura
I.04	Fluttuazione dei prezzi delle merci dell'UE
I.05	Evoluzione dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari
I.06	Bilancia commerciale agricola
I.07	Emissioni di origine agricola
I.08	Indice degli uccelli presenti sui terreni agricoli
I.09	Agricoltura ad elevata valenza naturale
I.10	Estrazione idrica in agricoltura
I.11	Qualità dell'acqua
I.12	Materia organica del suolo nei terreni a seminativo
I.13	Erosione del suolo per azione dell'acqua

<sup>9</sup> Allegato al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 834/2014 DELLA COMMISSIONE.

I.14	Tasso di occupazione rurale
I.15	Grado di povertà rurale
I.16	PIL pro capite rurale

## INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato del primo pilastro<sup>10</sup> sono elencati nella tabella 2.

Tabella 2 Indicatori di risultato del primo pilastro

N. dell'indicatore	Nome dell'indicatore
R.01_PI	Percentuale del sostegno diretto al reddito agricolo
R.02_PI	Fluttuazioni del reddito agricolo
	- per tipo di azienda agricola
	- per dimensione economica
R.03_PI	Valore aggiunto dei produttori primari nella catena alimentare
R.04_PI	Esportazioni agricole dell'UE
	- quota delle esportazioni agricole dell'UE sulle esportazioni mondiali
	- quota dei prodotti finali sulle esportazioni agricole dell'UE
R.05_PI	Intervento pubblico: % del volume dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per l'ammasso sulla produzione totale dell'UE
R.06_PI	Ammasso privato: % del volume dei prodotti oggetto di ammasso privato sulla produzione totale dell'UE
R.07_PI	Restituzioni all'esportazione: % del volume dei prodotti esportati con restituzioni all'esportazione sulla produzione totale dell'UE
R.08_PI	Prezzi delle merci dell'UE rispetto ai prezzi mondiali (ripartiti per tipo di prodotto)
R.09_PI	Valore della produzione oggetto dei regimi di qualità dell'UE rispetto al valore totale della produzione agricola e alimentare
R.10_PI	Importanza dell'agricoltura biologica
	- quota di superficie utilizzata per l'agricoltura biologica sul totale della superficie agricola utilizzata (SAU)
	- quota di animali di allevamenti biologici sul totale del bestiame di allevamento
R.11_PI	Diversificazione delle colture
	- a livello di azienda agricola (numero di aziende agricole ripartite per numero di colture e dimensioni)
	- a livello di regione
R.12_PI	Percentuale di prati sul totale della SAU
R.13_PI	Percentuale di aree di interesse ecologico (AIE) in terreni agricoli
R.14_PI	Percentuale di superficie coltivata secondo pratiche di inverdimento
R.15_PI	Emissioni nette di gas serra provenienti dai terreni agricoli
R.16_PI	Diversità strutturale
	- in termini assoluti
	- in termini relativi

<sup>10</sup> Allegato al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 834/2014 DELLA COMMISSIONE.

Gli indicatori di risultato (R) e di obiettivo (T) e gli indicatori di risultato complementari per gli aspetti specifici dello sviluppo rurale<sup>11</sup> sono elencati nelle tabelle 3 e 4<sup>12</sup>. Gli indicatori in corsivo costituiscono altresì indicatori di obiettivo (T) e gli indicatori di risultato complementari sono contrassegnati da un asterisco (\*).

Tabella 3 Indicatori di risultato e indicatori di risultato complementari per lo sviluppo rurale

N. dell'indicatore	Nome dell'indicatore
R.01_PII	<i>percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)</i>
R.02_PII	cambiamento della produzione agricola nelle aziende agricole sovvenzionate/ULA (unità di lavoro annuo) (aspetto specifico 2A) (*)
R.03_PII	<i>percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)</i>
R.04_PII	<i>percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)</i>
R.05_PII	<i>percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)</i>
R.06_PII	<i>percentuale di foreste o altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)</i>
R.07_PII	<i>percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)</i>
R.08_PII	<i>percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)</i>
R.09_PII	<i>percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)</i>
R.10_PII	<i>percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)</i>
R.11_PII	<i>percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)</i>
R.12_PII	<i>percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)</i>
R.13_PII	aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nel settore agricolo nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5A) (*)
R.14_PII	aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia nel settore agricolo e della trasformazione alimentare nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5B) (*)

<sup>11</sup> Allegato IV al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE.

<sup>12</sup> Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, alcuni indicatori vengono utilizzati per fissare obiettivi a livello di aspetto specifico. Questi indicatori sono denominati "indicatori di obiettivo" e corrispondono di solito agli indicatori di risultato. Alcuni obiettivi non sono però definiti a livello di risultati e, in tal caso, non si tratta di indicatori di risultato. Inoltre, vi sono indicatori di risultato che non vengono utilizzati per fissare obiettivi; essi sono definiti "indicatori di risultato complementari".

R.15_PII	energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati (aspetto specifico 5C) (*)
R.16_PII	<i>percentuale di UBA (unità di bestiame adulto) interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG (gas a effetto serra) e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)</i>
R.17_PII	<i>percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)</i>
R.18_PII	riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto (aspetto specifico 5D) (*)
R.19_PII	ridurre le emissioni di ammoniaca (aspetto specifico 5D) (*)
R.20_PII	<i>percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro o alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)</i>
R.21_PII	<i>posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)</i>
R.22_PII	<i>percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)</i>
R.23_PII	<i>percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)</i>
R.24_PII	<i>posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)</i>
R.25_PII	<i>percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC) (aspetto specifico 6C)</i>

Tabella 4 Indicatori di obiettivo di sviluppo rurale per lo sviluppo rurale

<b>N.</b>	<b>Nome dell'indicatore dell'indicatore</b>
T.01_PII	percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)
T.02_PII	numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)
T.03_PII	numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)
T.04_PII	percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)
T.05_PII	percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)
T.06_PII	percentuale di aziende agricole che <i>ricevono un sostegno per la partecipazione a</i> regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)
T.07_PII	percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)
T.08_PII	percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)
T.09_PII	percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della

	biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)
T.10_PII	percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
T.11_PII	percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
T.12_PII	percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
T.13_PII	percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
T.14_PII	percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)
T.15_PII	totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto specifico 5B)
T.16_PII	totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)
T.17_PII	percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
T.18_PII	percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
T.19_PII	percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro o alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
T.20_PII	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)
T.21_PII	percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)
T.22_PII	percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)
T.23_PII	posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)
T.24_PII	percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)

## INDICATORI DI PRODOTTO

Gli indicatori di prodotto per i pagamenti diretti del primo pilastro sono elencati nella tabella 5, quelli per le misure di mercato nella tabella 6 e quelli per le misure orizzontali nella tabella 7<sup>13</sup>. Gli indicatori di prodotto per il secondo pilastro (sviluppo rurale) sono elencati nella tabella 8<sup>14</sup>.

Tabella 5 Indicatori di prodotto del primo pilastro - pagamenti diretti

N.	Nome dell'indicatore dell'indicatore
Regime del pagamento di base	
O.01_PI	Numero di agricoltori
O.02_PI	Numero di ettari

<sup>13</sup> Allegato al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 834/2014 DELLA COMMISSIONE.

<sup>14</sup> Allegato IV al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE.

	<b>Regime di pagamento unico per superficie</b>
O.03_PI	Numero di agricoltori
O.04_PI	Numero di ettari
	<b>Aiuti nazionali transitori</b>
O.05_PI	Numero di agricoltori
O.06_PI	Numero di unità alle quali sono concessi aiuti nazionali transitori (ettari/animali/altro)
	<b>Pagamento redistributivo</b>
O.07_PI	Numero di agricoltori
O.08_PI	Numero di ettari
	<b>Inverdimento</b>
O.09_PI	Numero totale di agricoltori tenuti a osservare almeno un obbligo di inverdimento
O.10_PI	Numero totale di ettari dichiarati da questi agricoltori
	<b>Esenzioni dall'obbligo di inverdimento</b>
O.11_PI	Numero di agricoltori esenti dall'obbligo di inverdimento suddivisi tra: agricoltori biologici/esenti dalla diversificazione delle colture/esenti dall'obbligo di applicazione delle AIE
O.12_PI	Numero di ettari dichiarati da questi agricoltori (agricoltori biologici/esenti dalla diversificazione delle colture/esenti dall'obbligo di applicazione delle AIE)
	<b>Diversificazione delle colture</b>
O.13_PI	Numero di agricoltori soggetti alla diversificazione delle colture (con 2 colture; con 3 colture)
O.14_PI	Numero di ettari di seminativi dichiarati dagli agricoltori soggetti alla diversificazione delle colture (con 2 colture; con 3 colture)
	<b>Prati permanenti</b>
O.15_PI	Numero di agricoltori con prati permanenti che entrano nel calcolo del rapporto
O.16_PI	Numero di ettari coperti da prati permanenti dichiarati dagli agricoltori che entrano nel calcolo del rapporto
O.17_PI	Numero di agricoltori con prati permanenti in zone definite sensibili dal punto di vista ambientale
O.18_PI	Numero di ettari coperti da prati permanenti sensibili dal punto di vista ambientale dichiarati da questi agricoltori
O.19_PI	Numero di ettari di prati permanenti definiti sensibili dal punto di vista ambientale (totale)
	<b>Aree di interesse ecologico (AIE)</b>
O.20_PI	Numero di agricoltori soggetti ai requisiti delle AIE
O.21_PI	Numero di ettari di terreni a seminativo dichiarati dagli agricoltori soggetti alle AIE
O.22_PI	Numero di ettari dichiarati dagli agricoltori come AIE, ripartiti per tipo di AIE
	<b>Equivalenza</b>
O.23_PI	Numero di agricoltori che applicano misure equivalenti (sistemi di certificazione o misure agroambientali e climatiche)
O.24_PI	Numero di ettari dichiarati dagli agricoltori che applicano misure equivalenti (sistemi di certificazione o misure agroambientali e climatiche)
	<b>Pagamento per i giovani agricoltori</b>

O.25_PI	Numero di agricoltori
O.26_PI	Numero di ettari
<b>Regime dei piccoli agricoltori</b>	
O.27_PI	Numero di agricoltori
O.28_PI	Numero di ettari
<b>Sostegno accoppiato facoltativo</b>	
O.29_PI	Numero dei beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo (suddivisi per settore)
O.30_PI	Quantitativi ammissibili (numero di ettari/numero di animali suddivisi per settore)
O.31_PI	Numero di ettari
O.32_PI	Numero di animali
<b>Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali</b>	
O.33_PI	Numero di agricoltori
O.34_PI	Numero di ettari
<b>Programmi nazionali per il settore del cotone</b>	
O.35_PI	Numero di agricoltori
O.36_PI	Numero di ettari

Tabella 6 Indicatori di prodotto del primo pilastro - Misure di mercato

N.	Nome dell'indicatore
<b>Intervento pubblico</b>	
O.37_PI	Volume
O.38_PI	Durata
<b>Ammasso privato</b>	
O.39_PI	Volume
O.40_PI	Durata
<b>Restituzioni all'esportazione</b>	
O.41_PI	Volume dei prodotti esportati con restituzioni all'esportazione
<b>Misure eccezionali di sostegno</b>	
O.42_PI	[secondo i casi]
<b>Organizzazioni di produttori</b>	
O.43_PI	% della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori
<b>Programmi nelle scuole</b>	
O.44_PI	Numero dei beneficiari finali del programma di distribuzione del latte nelle scuole
O.45_PI	Numero dei beneficiari finali del programma «Frutta nelle scuole»
<b>Settore vitivinicolo</b>	
O.46_PI	Numero di ettari dei nuovi impianti viticoli
O.47_PI	Numero di ettari dei vigneti ristrutturati
O.48_PI	Numero dei progetti di promozione nel settore vitivinicolo
O.49_PI	Numero dei progetti di investimento e delle misure innovatrici

Tabella 7 Indicatori di prodotto del primo pilastro - Questioni orizzontali

N.	Nome dell'indicatore
----	----------------------

dell'indicatore	
<b>Condizionalità</b>	
O.50_PI	Numero di ettari soggetti alla condizionalità
O.51_PI	Quota dei pagamenti della PAC soggetti alla condizionalità
<b>Politica della qualità</b>	
O.52_PI	Indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo
O.53_PI	Numero delle nuove denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, divise per settore
<b>Agricoltura biologica</b>	
O.54_PI	Numero di ettari (totale e in fase di conversione)
O.55_PI	Numero di operatori biologici certificati registrati
<b>Politica di promozione</b>	
O.56_PI	Numero di programmi (all'interno e all'esterno dell'UE)
O.57_PI	Numero di nuove organizzazioni proponenti
<b>Sistema di consulenza aziendale</b>	
O.58_PI	Numero di agricoltori beneficiari

Tabella 8 Indicatori di prodotto del secondo pilastro

N. dell'indicatore	Indicatore di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.01_PII	Spesa pubblica totale <sup>15</sup>	Tutte le misure
O.02_PII	Investimenti totali	4 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6.4 (articolo 19), da 7.2 a 7.8 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.03_PII	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1 (articolo 14), 2 (articolo 15), 4 (articolo 17), 7 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21), 9 (articolo 27), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.04_PII	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), da 8.1 a 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.05_PII	Superficie totale (ettari)	4 (articolo 17), da 8.1 a 8.5 (articolo 21), 10

<sup>15</sup> Questo indicatore corrisponde all'indicatore del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

		(articolo 28), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.06_PII	Superficie fisica sovvenzionata (ettari)	10 (articolo 28) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.07_PII	Numero di contratti sovvenzionati	10 (articolo 28), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.08_PII	Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate	14 (articolo 33), 4 (articolo 17) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.09_PII	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	9 (articolo 27), 16.4 (articolo 35), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.10_PII	Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti	17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.11_PII	Numero di giorni di formazione impartita	1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.12_PII	Numero di partecipanti alla formazione	1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.13_PII	Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.14_PII	Numero di consulenti formati	2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.15_PII	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	7 (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.16_PII	Numero di gruppi PEI finanziati, numero di interventi PEI finanziati e numero e tipologia dei partner nei gruppi PEI	16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.17_PII	Numero di azioni di cooperazione finanziate (diverse dal PEI)	16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.18_PII	Popolazione coperta dai GAL	19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.19_PII	Numero di GAL selezionati	19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.20_PII	Numero di progetti Leader beneficiari di un sostegno	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.21_PII	Numero di progetti di cooperazione beneficiari di un sostegno	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.22_PII	Numero e tipologia dei promotori di progetti	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.23_PII	Numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.24_PII	Numero di scambi tematici e	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento

	analitici istituiti con il sostegno della RRN	(UE) n. 1305/2013)
O.25_PII	Numero di strumenti di comunicazione della RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.26_PII	Numero di attività della RESR alle quali ha partecipato la RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

## INDICATORI DI CONTESTO

Gli indicatori di contesto<sup>16</sup> sono elencati nella tabella 9. Gli indicatori di contesto che incorporano indicatori d'impatto della PAC sono contrassegnati da un asterisco (\*).

Tabella 9 Indicatori di contesto

N.	Nome dell'indicatore dell'indicatore
<b>Indicatori socio-economici</b>	
C.01	Popolazione
C.02	Struttura di età
C.03	Territorio
C.04	Densità di popolazione
C.05	Tasso di occupazione (*)
C.06	Tasso di lavoro autonomo
C.07	Tasso di disoccupazione
C.08	PIL pro capite (*)
C.09	Tasso di povertà (*)
C.10	Struttura dell'economia
C.11	Struttura dell'occupazione
C.12	Produttività del lavoro per settore di attività economica
<b>Indicatori settoriali</b>	
C.13	Occupazione per attività economica
C.14	Produttività del lavoro nel settore agricolo
C.15	Produttività del lavoro nel settore forestale
C.16	Produttività del lavoro nell'industria alimentare
C.17	Aziende agricole (fattorie)
C.18	Superficie agricola
C.19	Superficie agricola investita a agricoltura biologica
C.20	Terreni irrigui
C.21	Capi di bestiame
C.22	Manodopera agricola
C.23	Struttura di età dei capi azienda
C.24	Formazione agraria dei capi azienda
C.25	Reddito dei fattori in agricoltura (*)

<sup>16</sup> Allegato IV al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE.

C.26	Reddito da impresa agricola (*)
C.27	Produttività totale dei fattori in agricoltura (*)
C.28	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
C.29	Foreste e altre superfici boschive (FOWL)
C.30	Infrastruttura turistica
<b>Indicatori ambientali</b>	
C.31	Copertura del suolo
C.32	Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici <sup>17</sup>
C.33	Agricoltura intensiva
C.34	Zone Natura 2000
C.35	Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI) (*)
C.36	Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)
C.37	Agricoltura ad elevata valenza naturale (*)
C.38	Foreste protette
C.39	Estrazione di acqua in agricoltura (*)
C.40	Qualità dell'acqua (*)
C.41	Materia organica del suolo nei seminativi (*)
C.42	Erosione del suolo per azione dell'acqua (*)
C.43	Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
C.44	Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
C.45	Emissioni agricole di gas (*)

## INDICATORI PROPOSTI PER IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE<sup>18</sup>

Tabella 10 Indicatori proposti per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

N. dell'indicatore	Indicatori	Indicatore di prodotto collegato
<b>Priorità 2 (P2)</b>		
	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	O.1
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	O.4
<b>Priorità 3 (P3)</b>		
	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	O.1
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono	O.4, O.9

<sup>17</sup> Nel REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE questo indicatore è denominato "Zone svantaggiate"

<sup>18</sup> Allegato IV al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 808/2014 DELLA COMMISSIONE.

	un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0.4, 0.9
<b>Priorità 4 (P4)</b>		
	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	0.1
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0.5
<b>Priorità 5 (P5)</b>		
	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	0.1
	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	0.3
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	0.5
<b>Priorità 6 (P6)</b>		
	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	0.1
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	0.3
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	0.18

## 4. Attori e responsabilità del monitoraggio e della valutazione

### 4.1. Panoramica del quadro giuridico

Il quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020 è fissato a diversi livelli. La tabella 11 offre una panoramica dei regolamenti pertinenti per il quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020.

Tabella 11 Regolamenti pertinenti per il quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020

N. del regolamento	Nome/descrizione	Regolamento di esecuzione della Commissione	Regolamento delegato della Commissione
Regolamento (UE) n. 1303/2013 <sup>19</sup>	<b>Regolamento recante disposizioni comuni</b>		
Regolamento (UE) n. 1305/2013 <sup>20</sup>	<b>Regolamento sullo sviluppo rurale</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione	Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione <sup>21</sup>
Regolamento (UE) n. 1306/2013	<b>Regolamento orizzontale</b>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione	
Regolamento (UE) n. 1307/2013 <sup>22</sup>	Reca norme sui <b>pagamenti diretti</b> agli agricoltori nell'ambito	Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione <sup>23</sup>	Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione <sup>24</sup>

<sup>19</sup> REGOLAMENTO (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

<sup>20</sup> REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

<sup>21</sup> REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 807/2014 DELLA COMMISSIONE, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

<sup>22</sup> REGOLAMENTO (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

<sup>23</sup> REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 641/2014 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

	dei regimi di sostegno previsti dalla PAC.
Regolamento (UE) n. 1308/2013 <sup>25</sup>	Istituisce un' <b>organizzazione comune dei mercati</b> dei prodotti agricoli.

Gli attori coinvolti nel quadro di monitoraggio e di valutazione 2014-2020 sono definiti, con le rispettive responsabilità, ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per lo sviluppo rurale, poi, altri due regolamenti descrivono in maniera più approfondita gli attori e le loro responsabilità: il regolamento (UE) n. 1303/2013 (regolamento recante disposizioni comuni) e il regolamento (UE) n. 1305/2013 (regolamento sullo sviluppo rurale). Il capitolo 6 contiene informazioni più dettagliate sulle specificità dello sviluppo rurale.

L'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa un quadro comune di monitoraggio e di valutazione volto a misurare le prestazioni della PAC (cfr. testo giuridico 2). L'articolo copre tutti gli strumenti legati al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC, in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato, le misure di sviluppo rurale e l'applicazione della condizionalità, previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013. I risultati delle misure della PAC sono valutati in relazione ai tre obiettivi generali della PAC. Benché sia stato introdotto un nuovo quadro, la struttura generale dell'assegnazione delle responsabilità fra Commissione e Stati membri viene mantenuta. Il quadro di monitoraggio e valutazione della PAC per il 2014-2020 offre però un sistema più semplice e coerente, esteso a entrambi i pilastri della PAC.

Testo giuridico 2 Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 110

<p><i>Articolo 110</i></p> <p><b>Monitoraggio e valutazione della PAC</b></p> <p>1. È istituito un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare le prestazioni della PAC, in particolare:</p> <p>a) dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013;</p> <p>b) delle misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013;</p> <p>c) delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e</p> <p>d) delle disposizioni del presente regolamento.</p> <p>La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite nei regolamenti di cui al primo comma. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.</p> <p>Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.</p>
--

<sup>24</sup> REGOLAMENTO DELEGATO (UE) n. 639/2014 DELLA COMMISSIONE, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

<sup>25</sup> REGOLAMENTO (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

*2. I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:*

*a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttività agricola e la stabilità dei prezzi;*

*b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversità, il suolo e le acque;*

*c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertà nelle zone rurali.*

*La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.*

*Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica con riguardo agli obiettivi.*

*3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:*

*a) per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 OCM e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformità delle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilità della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.*

*b) il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 67 a 79 del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

*La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazioni pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.*

*4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.*

*La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 116, paragrafo 3.*

*5. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2021.*

## 4.2. Attori e responsabilità

Il monitoraggio e la valutazione sono effettuati da una molteplicità di attori. Ciò esige coordinamento e comunicazione, nelle varie fasi, tra i diversi attori e istituzioni interessati. Soprattutto è necessario chiarire fin dall'inizio del processo l'assegnazione delle responsabilità, per garantire continuità e coerenza in tutto l'arco del processo.

In generale, prima che l'UE entri in azione, la Commissione pubblica tabelle di marcia e valutazioni d'impatto iniziali<sup>26</sup> che descrivono le nuove iniziative in progetto insieme a valutazioni della legislazione vigente. Fin dagli esordi di un'iniziativa, le parti interessate hanno la possibilità di fornire un feedback sulle tabelle di marcia e sulle valutazioni d'impatto iniziali.

Dopo un periodo di attuazione sufficientemente lungo, le iniziative vengono valutate per verificarne le prestazioni rispetto a criteri standard. Nell'ambito della valutazione, il documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione riunisce tutte le diverse fasi del processo di valutazione<sup>27</sup>.

Nella DG AGRI le **valutazioni relative al primo pilastro** sono svolte da contraenti esterni indipendenti, selezionati dopo una procedura d'appalto sotto la responsabilità dei servizi della Commissione. La Commissione ha introdotto standard di valutazione per garantire valutazioni pertinenti, tempestive e di elevata qualità. Le valutazioni eseguite sotto la responsabilità della Commissione si svolgono sulla base di un piano di valutazione pluriennale.

Per lo **sviluppo rurale**, le valutazioni vengono effettuate dagli Stati membri o per loro conto. Sotto la responsabilità della Commissione, contraenti esterni indipendenti elaborano sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post dei PSR preparate dagli Stati membri. La Commissione può inoltre richiedere valutazioni supplementari su temi attinenti allo sviluppo rurale. Nel quadro della titolarità condivisa tutte le parti interessate al sistema di monitoraggio e valutazione si sentono responsabili del sistema stesso e sono motivate a contribuire a risultati attendibili e credibili. Il monitoraggio e la valutazione dello sviluppo rurale dovrebbero consentire di valutare il progresso e l'impatto degli interventi della politica di sviluppo rurale rispetto ai loro obiettivi a livello di Unione europea, di Stato membro e di PSR. È stato mantenuto un margine per adeguamenti dei PSR e del quadro politico, allo scopo di migliorare l'efficacia durante tutto il ciclo di programmazione.

I risultati delle valutazioni per entrambi i pilastri vengono comunicati a tutti i responsabili delle decisioni e ad altre parti interessate, incoraggiando discussioni e dibattiti attivi sui risultati. Vengono infine identificate opportune azioni di follow-up per tradurre in pratica gli insegnamenti tratti e integrare i risultati della valutazione nella fase successiva del ciclo decisionale (**cf. Capitolo 7** "Utilizzo delle informazioni del monitoraggio e della valutazione" per un quadro più approfondito del modo in cui le informazioni del monitoraggio e della valutazione vengono integrate nel ciclo politico e decisionale).

Per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità fra la Commissione e gli Stati membri, essa corrisponde fondamentalmente alla pratica del periodo precedente (2007-2013), fatta eccezione per la

---

<sup>26</sup> Una valutazione d'impatto iniziale è una tabella di marcia per iniziative soggette a una valutazione d'impatto che illustra più dettagliatamente il problema, le questioni relative alla sussidiarietà, le opzioni e gli obiettivi politici, nonché i probabili impatti di ciascuna opzione.

<sup>27</sup> Il comitato per il controllo normativo compie un controllo di qualità centrale e svolge funzioni di sostegno per l'attività di valutazione e per le valutazioni d'impatto della Commissione. Il comitato esamina tutte le più importanti valutazioni e i progetti di valutazioni d'impatto della Commissione, formulando pareri in merito.

novità di misurare l'impatto della PAC nel suo insieme (ossia combinando i due pilastri), che è responsabilità dei servizi della Commissione.

### 4.3. Valutazioni nel quadro della PAC riformata

Nel corso degli ultimi decenni, le valutazioni della politica si sono consolidate e adeguatamente organizzate nell'ambito della DG AGRI. Tuttavia, a causa dei cambiamenti del contesto organizzativo e giuridico in cui tali valutazioni venivano eseguite, è stato necessario avviare una riflessione sui modi più efficienti per organizzare le valutazioni future. Per poter sintetizzare i risultati delle singole valutazioni, le valutazioni eseguite dalla DG AGRI sono strutturate tematicamente in base agli obiettivi generali della PAC [indicati all'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013].


- Il **Tema I** si riferisce all'obiettivo generale "produzione alimentare sostenibile" e copre gli strumenti/aspetti specifici legati a tale obiettivo.
- Il **Tema II** si riferisce all'obiettivo generale "gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima" e copre gli strumenti/aspetti specifici legati a tale obiettivo.
- Il **Tema III** si riferisce all'obiettivo generale "sviluppo territoriale equilibrato" e copre gli strumenti/aspetti specifici legati a tale obiettivo.

In conseguenza di tale approccio, alcuni strumenti/misure compaiono in più di un tema. In tal modo è possibile studiare l'impatto congiunto di strumenti/misure sul raggiungimento degli obiettivi definiti.

Ancora, il **tema IV** riguarda la preparazione di relazioni di sintesi sulla base di valutazioni precedenti e lo svolgimento di valutazioni che coprono (elementi di) più di uno dei temi appena menzionati.

Una rappresentazione grafica di questa struttura è riprodotta nella figura 7.

Figura 7 Specifici progetti di valutazione da intraprendere



#### **4.4. Gruppo di esperti per il monitoraggio e la valutazione della PAC**

Il Gruppo di esperti per il monitoraggio e la valutazione della PAC costituisce un forum in cui gli esperti in materia di valutazione, provenienti dagli Stati membri e dalla Commissione, possono scambiare esperienze, “buone prassi” e informazioni su tutti i problemi connessi alla valutazione.

Il Gruppo di esperti si occupa di temi connessi alla valutazione riguardanti entrambi i pilastri della PAC, conformemente all’articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Riunendo esperti in materia di valutazione per entrambi i pilastri, il Gruppo di esperti permette di scambiare e potenziare le competenze su un ampio ventaglio di argomenti connessi alle valutazioni. I temi specifici riguardanti la valutazione dello sviluppo rurale sono discussi con particolare attenzione per gli aspetti tecnici e allo scopo di offrire guida e sostegno agli Stati membri nell’organizzazione e nell’attuazione delle loro valutazioni. Le valutazioni del primo pilastro, che ricadono tra le responsabilità della Commissione, possono essere presentate e discusse in seno a questo gruppo. Inoltre, il Gruppo di esperti costituisce un importante forum per discutere le valutazioni future riguardanti i due pilastri della PAC.

## 5. Fonti di dati

Testo giuridico 3 Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 110, paragrafo 4

*Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat. La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.*

Nell'ambito del quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020 è stata definita una serie di indicatori comuni di prodotto, risultato, impatto e contesto per sostenere la valutazione dei risultati della PAC. Le informazioni usate per tali indicatori sono raccolte (nella misura del possibile) tramite canali esistenti, per non addossare ai beneficiari e agli Stati membri ulteriori oneri amministrativi. Di conseguenza, per il quadro complessivo di monitoraggio e valutazione della PAC si utilizzano molteplici fonti di dati, come comunicazioni e notifiche degli Stati membri, statistiche ufficiali di Eurostat, dati raccolti dall'Agenzia europea dell'ambiente, dati della Banca mondiale ecc.

Per ciascun indicatore è stata prodotta una scheda informativa dettagliata che illustra l'esatta definizione dei dati, la fonte dei dati, il livello di dettaglio geografico, la frequenza e **il intervallo della comunicazione** e così via<sup>28</sup>. Le schede degli indicatori riflettono però la situazione del momento in cui sono state preparate. Ne consegue che le fonti di dati disponibili, la frequenza e i termini per la comunicazione, ecc. possono cambiare; nell'arco del periodo 2014-2020 le schede degli indicatori potranno dunque evolvere ulteriormente.

Gran parte delle informazioni è reperibile a scadenza per lo meno annuale. Alcuni dati, però, vengono raccolti a intervalli più lunghi: per esempio quelli tratti dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole (FSS) di Eurostat, alcune informazioni ambientali derivanti da fonti diverse oppure i dati segnalati solo nelle relazioni annuali ampliate sull'attuazione (RAE) e nelle valutazioni ex post. La DG AGRI prevede di pubblicare regolarmente informazioni tratte dagli indicatori sullo stato della PAC.

Riquadro 5.1. Panoramica delle fonti dei dati utilizzati per gli indicatori di impatto, di contesto e per gli indicatori di risultato del primo pilastro

- Eurostat [statistiche europee, indicatori agroambientali, statistiche sull'input di lavoro agricolo, Banca dati del commercio con l'estero (COMEXT), dati sulla produzione finale dell'UE per i rispettivi prodotti, conti economici dell'agricoltura, conti economici dell'agricoltura e statistiche strutturali sulle imprese, statistiche su economia e finanza, ambiente, energia, ambiente e biodiversità, FSS e indagine sui metodi di produzione agricola (SAPM), indagine sulla forza lavoro, indagine statistica areale per campione sull'uso/l'occupazione dei suoli (LUCAS), contabilità nazionale, dati comunicati volontariamente dagli Stati membri a Eurostat (per esempio questionario congiunto Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)/Eurostat sui bilanci lordi di nutrienti, questionario congiunto OCSE/Eurostat sulle acque interne];
- fonti gestite da altri servizi della Commissione [AGRIVIEW, banca dati dei suoli europei del Centro comune di ricerca (JRC), rete d'informazione contabile agricola (RICA), sistema integrato di amministrazione e controllo (SIGC), sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), Natura 2000, dati messi a disposizione dalle varie Direzioni generali];

<sup>28</sup> Informazioni dettagliate sulle fonti dei dati, i riferimenti e i siti in cui i dati sono reperibili si trovano nelle schede degli indicatori (allegati da 1 a 6).

- fonti collegate all'UE [Agenzia europea dell'ambiente, per esempio coordinamento dell'informazione ambientale (CORINE), rete europea d'informazione e osservazione in materia ambientale (EIONET), griglie giornaliere della banca dati per le precipitazioni, la temperatura e la pressione al livello del mare in Europa (E-OBS)];
- organizzazioni internazionali [per esempio statistiche dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAOSTAT), Nazioni Unite (ONU)];
- banca dati delle Nazioni Unite sugli scambi internazionali (COMTRADE), fogli rosa della Banca mondiale, Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico - Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC);
- istituti statistici nazionali;
- organizzazioni indipendenti (per esempio BirdLife International, The European Bird Census Council).

Riquadro 5.2. Panoramica delle varie banche dati utilizzate per gli indicatori di prodotto del primo pilastro

- Sistema informatico per la gestione e il monitoraggio dei mercati agricoli (ISAMM);
- Sistema di verifica dei conti tramite pista di controllo (banca dati CATS);
- Banca dati di origine e registrazione (DOOR);
- Gestione delle banche dati dei programmi di promozione (banca dati MPP);
- Settore vinicolo (E-Bacchus).

Per lo sviluppo rurale, l'approccio generale prevede che i dati del monitoraggio (indicatori di prodotto e indicatori di obiettivo) vengano compilati a partire da elementi registrati a livello di operazione (progetto) dall'autorità di gestione/organismo pagatore/gruppo di azione locale nelle banche dati delle loro operazioni (cfr. allegato 7, elenco dei dati per le banche dati delle operazioni del secondo pilastro). In particolare, l'istituzione di banche dati delle operazioni e la trasmissione elettronica dei dati del monitoraggio per lo sviluppo rurale tramite modelli standard dovrebbero ridurre il tempo necessario per la convalida e la correzione dei dati.

Nel periodo precedente (2007-2013) i PSR venivano presentati come file completi. Per il periodo in corso è stato adottato un approccio più strutturato, con sezioni di testo e tabelle da completare. In tal modo è possibile effettuare in maniera automatizzata il controllo e la convalida dei documenti presentati e delle cifre fornite. Questo approccio strutturato del sistema di gestione del fondo (SFC)<sup>29</sup> contribuisce tra l'altro a rendere più completi e accurati i dati del monitoraggio, e a facilitare l'estrazione e l'utilizzo dei dati.

Ogni operazione approvata viene inserita nella banca dati delle operazioni, che contiene le informazioni essenziali sul progetto e sul beneficiario. Questa banca dati è usata per generare informazioni aggregate per le RAE. Essa permette di estrarre i dati di monitoraggio necessari per misurare il progresso dell'attuazione, e semplifica la gestione e la comunicazione dei dati. Un'ulteriore semplificazione deriva dalla significativa riduzione del numero di tabelle di monitoraggio rispetto al periodo precedente (2007-2013). Una descrizione dettagliata dei dati di monitoraggio e delle schede degli indicatori si trova

<sup>29</sup> SFC è il canale elettronico di comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione per i documenti ufficiali relativi ai PSR (e ad altri fondi SIE).

nell'allegato 3 (schede degli indicatori di risultato/obiettivo per lo sviluppo rurale) e nell'allegato 5 (schede degli indicatori di prodotto per lo sviluppo rurale).

Le informazioni sugli indicatori di risultato complementari vengono raccolte tramite la valutazione. Il piano di valutazione (cfr. il capitolo 6 per informazioni dettagliate) deve consentire di valutare i risultati del PSR utilizzando questi indicatori e una metodologia idonea. In tal modo saranno garantiti gli input per le RAE standard e ampliate nel 2017 e nel 2019 nonché la valutazione finale al termine del periodo di programmazione.

## 6. Specificità dello sviluppo rurale (pilastro II)

### 6.1. Introduzione

Il presente capitolo offre informazioni dettagliate sulle specificità dello sviluppo rurale in relazione al quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020. Si articola nelle seguenti quattro sezioni: panoramica del quadro giuridico, monitoraggio, valutazione e informazioni su altri documenti orientativi. Il capitolo è stato elaborato in modo da raccogliere le disposizioni di tutte le normative pertinenti per ciascun argomento.

Per il periodo 2014-2020 è previsto un unico quadro di monitoraggio e valutazione dell'intera PAC (cfr. l'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013<sup>30</sup>) che comprende la continuazione del sistema comune di monitoraggio e valutazione in particolare per lo sviluppo rurale. Il sistema copre tutte le attività di monitoraggio e valutazione, tra cui la governance del sistema stesso, e si propone di mostrare i progressi e i risultati raggiunti, valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la rilevanza degli interventi politici in materia di sviluppo rurale. Per giustificare le risorse necessarie a istituire e applicare il sistema di monitoraggio e valutazione dello sviluppo rurale, le informazioni di monitoraggio e valutazione devono essere credibili, tempestive ed efficaci, per poter migliorare la definizione e l'attuazione della politica e del programma. Le informazioni disponibili grazie al monitoraggio e alla valutazione devono essere utilizzate come strumento di gestione e conduzione del programma, migliorando la destinazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie e consentendo la comparazione delle prestazioni. Pertanto, nel sistema di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020 si prevede di dar seguito efficacemente alle informazioni tratte dal monitoraggio e ai risultati della valutazione. I risultati vengono comunicati diffusamente per accrescere la visibilità e la comprensione degli effetti e degli interventi politici in materia di sviluppo rurale. Tra l'altro, essendo uno dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) deve soddisfare i requisiti in materia di monitoraggio e valutazione di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1303/2013. Secondo questo regolamento gli elementi più significativi in materia di monitoraggio e valutazione sono le condizionalità ex ante (prerequisiti che devono essere soddisfatti nella zona di programmazione per garantire un'efficace attuazione del PSR) e l'istituzione di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (la riserva di efficacia dell'attuazione da utilizzare per quelle priorità in cui i target intermedi fissati nei programmi sono stati raggiunti).

Testo giuridico 4 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sistema di monitoraggio e valutazione

Articolo 67

#### **Sistema di monitoraggio e valutazione**

*In applicazione del presente titolo è istituito, di concerto tra la Commissione e gli Stati membri, un sistema comune di monitoraggio e valutazione che è adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.*

Articolo 68

#### **Obiettivi**

*Il sistema di monitoraggio e valutazione persegue i seguenti obiettivi:*

- a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;*
- b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;*
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.*

<sup>30</sup> Il capitolo quattro, "Attori e responsabilità", presenta l'intero articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

**Articolo 14**

**Sistema di monitoraggio e valutazione**

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende i seguenti elementi:

- a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;
- b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell'attuazione;
- c) un questionario valutativo comune, stabilito all'allegato V;
- d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
- e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione;
- f) il piano di valutazione;
- g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull'attuazione del 2017 e 2019 di cui all'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi.

2. L'insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell'allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l'efficacia predefiniti di cui all'allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale.

3. I documenti di supporto tecnico di cui all'allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Per i tipi di operazioni in cui la tabella di cui al punto 11, lettera c), della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento indica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.

Grazie alla disponibilità di un sistema comune di monitoraggio e valutazione è possibile garantire la comparabilità dei risultati. Uno degli obiettivi fondamentali del sistema di monitoraggio e valutazione è di confrontare e aggregare a livello di UE le informazioni tratte dal monitoraggio e i risultati della valutazione. Tuttavia, per assicurare uno strumento di gestione più utile nella guida all'attuazione dei programmi, il sistema offre flessibilità agli Stati membri/alle regioni al fine di integrare il quadro comune tenendo conto delle specificità di ciascun programma. Essi, ad esempio, sono invitati a sviluppare indicatori specifici del programma, oltre agli indicatori comuni del sistema di monitoraggio e valutazione, per dare un'immagine più precisa della realtà.

Negli Stati membri e nelle regioni le attività di monitoraggio e valutazione sono coordinate dalle autorità di gestione. Il sistema tuttavia offre orientamenti comuni agli Stati membri in materia di monitoraggio e valutazione, favorendo una comprensione comune di finalità e processi. Di conseguenza, il sistema opera come punto di riferimento comune per i gestori dello sviluppo rurale e i soggetti interessati alla valutazione in tutta Europa, fissando standard comuni e consentendo lo scambio e l'apprendimento tra

programmi e paesi diversi. Come nel precedente periodo di programmazione, un Helpdesk europeo della valutazione per lo sviluppo rurale operante nell'ambito della DG AGRI contribuisce a migliorare la qualità e l'efficienza della valutazione dei PSR negli Stati membri/nelle regioni nel periodo 2014-2020. Tale contributo è rivolto alle funzioni di valutazione determinate dalle autorità nazionali, dagli esperti della valutazione e dagli altri soggetti interessati alla valutazione dei PSR. Prevede lo sviluppo di metodi e strumenti di valutazione, l'orientamento ai processi di valutazione, la determinazione delle migliori prassi, gli aspetti relativi alla raccolta e alla gestione dei dati, e l'assistenza alla Commissione e agli Stati membri/alle regioni per quanto riguarda i requisiti di valutazione.

Infine, il sistema riveduto di monitoraggio e valutazione è stato elaborato per ridurre gli oneri amministrativi sostenuti da Stati membri, autorità di programma, beneficiari e Commissione. Attingendo all'esperienza del quadro comune di monitoraggio e valutazione del periodo precedente, sono stati mantenuti e migliorati gli elementi positivi, pur adeguando il sistema al nuovo quadro politico. La semplificazione si è basata su un'attenta valutazione delle informazioni necessarie, dei soggetti che le richiedevano, della loro finalità e della tempistica, tenendo conto dei requisiti connessi al quadro politico generale e al livello di azione più adeguato. Elementi del sistema quali i requisiti di monitoraggio, le metodologie e i concetti della valutazione consentono di effettuare un'interpretazione coerente. Benché il sistema non subisca alterazioni durante il periodo di attuazione, laddove vengano individuati problemi specifici o qualora le condizioni esterne mutino in maniera significativa, si lascia un certo margine di manovra per apportare eventuali miglioramenti.

## 6.2. Panoramica del quadro giuridico

Il sistema di monitoraggio e valutazione per i PSR è disciplinato dai regolamenti UE a vari livelli.

- Il **regolamento (UE) n. 1306/2013** (regolamento orizzontale), presentato nel capitolo 4, descrive il quadro comune di monitoraggio e valutazione della PAC all'articolo 110, che istituisce un quadro comune per il monitoraggio e la valutazione allo scopo di misurare i risultati della PAC. Esso copre tutti gli strumenti legati al monitoraggio e alla valutazione delle misure della PAC e in particolare i pagamenti diretti, le misure di mercato e le misure di sviluppo rurale.
  - Il **regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione** stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- Il **regolamento (UE) n. 1305/2013** (regolamento sullo sviluppo rurale) si occupa delle specificità dei programmi di sviluppo rurale.
  - Il **regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione** reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
    - Il **regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione** integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e introduce disposizioni transitorie.
- Il **regolamento (UE) n. 1303/2013** (regolamento recante disposizioni comuni) definisce gli elementi comuni di monitoraggio e valutazione per i fondi di investimento europei.

In generale, questi regolamenti devono essere presi in considerazione collettivamente giacché le rispettive disposizioni si integrano reciprocamente.

### 6.3. Monitoraggio

L'approccio generale delle tabelle delle relazioni sull'attuazione per il monitoraggio della PAC 2014-2020 prevede che i dati del monitoraggio (indicatori di prodotto e indicatori di obiettivo) vengano compilati a partire da elementi registrati a livello di operazione (progetto) dall'autorità di gestione/organismo pagatore nelle banche dati delle operazioni. L'istituzione di banche dati delle operazioni e la trasmissione elettronica dei dati del monitoraggio per lo sviluppo rurale tramite modelli standard dovrebbero ridurre il tempo necessario per la convalida e la correzione dei dati.

Testo giuridico 6 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sistema di informazione elettronico

Articolo 70

#### **Sistema di informazione elettronico**

*Le informazioni essenziali sull'attuazione dei programmi, su ciascun intervento selezionato per finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui informazioni salienti su ciascun beneficiario e progetto, sono registrate, conservate e aggiornate elettronicamente.*

Un'ulteriore semplificazione deriva dalla significativa riduzione del numero di tabelle di monitoraggio rispetto al periodo precedente (2007-2013). Una descrizione dettagliata delle tabelle delle relazioni sull'attuazione si trova nell'allegato 5, secondo pilastro (sviluppo rurale), schede degli indicatori di prodotto. L'allegato 3 elenca le schede degli indicatori di risultato/prodotto per lo sviluppo rurale. È stata stabilita una serie di indicatori comuni di risultato e di obiettivo e si chiede di fissare obiettivi per ogni aspetto specifico. Alcuni aspetti specifici hanno due indicatori di obiettivo (per esempio uno per la silvicoltura e uno per l'agricoltura). Insieme agli indicatori di prodotto tratti dai dati di monitoraggio, gli indicatori di obiettivo vengono segnalati ogni anno nelle RAE (cfr. sezione 6.3.2.).

#### 6.3.1. Comitato di sorveglianza

Gli Stati membri istituiscono un comitato, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare l'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").

Testo giuridico 7 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Comitato di sorveglianza

Articolo 47

#### **Comitato di sorveglianza**

*1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione della Commissione di adozione di un programma, lo Stato membro istituisce un comitato, conformemente al suo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, d'intesa con l'autorità di gestione, per sorvegliare sull'attuazione del programma (il "comitato di sorveglianza").*

*Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE.*

*2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.*

*3. Il comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea è istituito dagli Stati membri partecipanti al programma di cooperazione e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica agli Stati membri della decisione che adotta il programma di cooperazione. Detto comitato di sorveglianza elabora e adotta il proprio regolamento interno.*

Articolo 48

#### **Composizione del comitato di sorveglianza**

*1. La composizione del comitato di sorveglianza è decisa dallo Stato membro, purché sia composto da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, nonché dagli organismi intermedi e da rappresentanti*

dei partner di cui all'articolo 5. I rappresentanti dei partner ricevono delega per far parte del comitato di sorveglianza dai rispettivi partner attraverso procedure trasparenti. Ciascun membro del comitato di sorveglianza può avere diritto di voto.

La composizione del comitato di sorveglianza di un programma nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea è concordata dagli Stati membri partecipanti al programma e da paesi terzi che abbiano accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione. Il comitato di sorveglianza comprende rappresentanti pertinenti di detti Stati membri e di paesi terzi. Il comitato di sorveglianza può includere rappresentanti del GECT che svolgono attività legate al programma nell'area interessata dal programma.

2. L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è reso pubblico.

3. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Ove fornisca un contributo a un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

5. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 49

#### **Funzioni del comitato di sorveglianza**

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

2. Il comitato di sorveglianza esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione.

3. Il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4. Il comitato di sorveglianza può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Testo giuridico 8 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Comitato di sorveglianza

Articolo 72

#### **Procedure di monitoraggio**

1. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013 monitorano la qualità di attuazione del programma.

2. L'autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano ciascun programma di sviluppo rurale mediante indicatori finanziari, di prodotti e di obiettivi.

Articolo 73

#### **Comitato di monitoraggio**

Gli Stati membri con programmi regionali possono istituire un comitato di monitoraggio nazionale per coordinare l'attuazione di tali programmi in relazione alla disciplina nazionale e all'utilizzo delle risorse finanziarie.

Articolo 74

#### **Responsabilità del comitato di sorveglianza**

Il comitato di monitoraggio si accerta delle prestazioni e dell'effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale. A questo scopo, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il comitato di monitoraggio:

a) è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

b) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

c) esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;

d) *partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma; e*  
e) *esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.*

### 6.3.2. Relazione annuale sull'attuazione

Ogni anno, a partire dal 2016<sup>31</sup> e fino al 2024, gli Stati membri presentano una RAE sull'attuazione del PSR del precedente anno civile (cfr. i testi giuridici 9 e 10 e il testo giuridico 11 per la struttura e il contenuto delle RAE). Le RAE sono compilate e presentate dagli Stati membri e sono soggette a procedure di ammissibilità e approvazione.

Nel 2017 e nel 2019 si dovranno presentare RAE ampliate, contenenti elementi supplementari rispetto a quelli richiesti nelle relazioni degli altri anni.

La RAE ampliata da presentare nel 2017 include, tra l'altro, una descrizione dell'attuazione di eventuali sottoprogrammi compresi nel PSR e, se sono disponibili elementi idonei, una valutazione dei progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi del programma. Tale relazione è quindi pensata per offrire una prima panoramica della quantificazione di tutti gli indicatori di risultato, compresi gli indicatori di risultato complementari. Essa dovrebbe inoltre contenere anche informazioni sul raggiungimento dei target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. La RAE ampliata da presentare nel 2019 comprende anche un'ulteriore valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi del programma e del suo contributo alla strategia Europa 2020. Molte di queste informazioni provengono da attività di valutazione intraprese ai sensi del piano di valutazione (cfr. sezione 6.4.1.).

Di conseguenza, le RAE ampliate offrono una valutazione dei risultati del programma e, ove possibile, una prima valutazione degli impatti, per cui devono essere elaborate applicando metodi di analisi idonei. La RAE da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante (cfr. l'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Testo giuridico 9 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Relazioni di attuazione

*Articolo 50*

#### **Relazioni di attuazione**

*1. A partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione di attuazione annuale del programma nel precedente esercizio finanziario. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione di attuazione finale del programma per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e una relazione di attuazione annuale per il FEASR e il FEAMP entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo.*

*2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso nonché, a partire dalla relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017, ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a operazioni eseguite completamente e anche, ove possibile, tenuto conto della fase di attuazione, a operazioni selezionate. Indicano altresì una sintesi delle conclusioni di tutte le valutazioni del programma rese disponibili durante il precedente anno finanziario, gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure adottate. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2016 può altresì definire, se pertinente, le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante.*

<sup>31</sup> La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

3. In deroga al paragrafo 2, norme specifiche sui dati da trasmettere per il FES possono essere definite nel regolamento FES.

4. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, compreso il contributo dei fondi SIE a eventuali cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato, laddove emergano dalle pertinenti valutazioni. Tale relazione di attuazione annuale definisce le azioni adottate allo scopo di ottemperare alle condizionalità ex ante non ottemperate al momento dell'adozione dei programmi. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8 e il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'attuazione del programma e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

5. La relazione di attuazione annuale da presentare nel 2019 e la relazione di attuazione finale per i fondi SIE, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

6. Per essere considerate ricevibili, le relazioni di attuazione annuali di cui ai paragrafi da 1 a 5 devono contenere tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun fondo.

Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che la relazione di attuazione annuale non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale relazione si considera ricevibile.

7. La Commissione esamina la relazione di attuazione annuale e finale e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione della stessa e in merito alla relazione di attuazione finale entro cinque mesi dalla data di ricezione della stessa. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, le relazioni s'intendono accettate.

8. La Commissione può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito ai problemi che incidono in modo significativo sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie circa tali osservazioni e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.

9. Sono rese pubbliche le relazioni di attuazione annuali e finali, nonché una sintesi dei relativi contenuti.

#### Testo giuridico 10 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Relazione annuale sull'attuazione

##### Articolo 75

##### **Relazione annuale sull'attuazione**

1. Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2024 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei programmi di sviluppo rurale nel corso del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

2. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione contiene, tra l'altro, informazioni sugli impegni finanziari e sulle spese per misura, nonché una sintesi delle attività intraprese in relazione al piano di valutazione.

3. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2017 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma.

4. Oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la relazione annuale sull'attuazione presentata nel 2019 contiene anche una descrizione dell'attuazione degli eventuali sottoprogrammi compresi nel programma e una valutazione dei progressi compiuti riguardo all'uso integrato delle risorse del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

#### Testo giuridico 11 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Relazione annuale sull'attuazione

##### **ALLEGATO VII**

##### **Struttura e contenuto delle relazioni annuali sull'attuazione (di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**

## **1. Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità**

### **a) Dati finanziari**

Dati relativi all'esecuzione finanziaria che forniscano, per ciascuna misura e per ciascun aspetto specifico, una dichiarazione delle spese sostenute e dichiarate nelle dichiarazioni di spesa. Tali dati devono coprire il totale delle spese pubbliche nonché le rettifiche e i recuperi finanziari realizzati dagli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.

### **b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati**

Informazioni sull'esecuzione del PSR quale misurata sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun aspetto specifico e sui risultati realizzati rispetto a quelli pianificati secondo quanto indicato nel piano di indicatori. A partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso gli obiettivi.

Tabelle:

- Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico
- Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico
- Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età
- Tabella D: Progressi verso gli obiettivi
- Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie
- Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

## **2. I progressi nell'attuazione del piano di valutazione devono essere presentati come segue:**

a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la loro giustificazione.

b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione).\*

c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione).\*

d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online.

e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.

f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).\*

g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).\*

\* Deve essere fatto riferimento al piano di valutazione, descrivendo le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

## **3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate**

Descrizione delle disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, in particolare per quanto concerne i problemi incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure correttive adottate, in particolare in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

## **4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all'assistenza tecnica e alla pubblicità**

a) Qualora sia stato fatto ricorso all'assistenza tecnica prevista per l'istituzione e il funzionamento della RRN, la relazione descrive le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione.

b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del presente regolamento).

##### **5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex-ante (nel 2017 e nel 2016, ove del caso)**

Descrizione delle azioni adottate per priorità/aspetto specifico/misura per ottemperare alle condizionalità ex ante generali e a quelle connesse a priorità che non siano soddisfatte o siano solo parzialmente soddisfatte al momento dell'adozione del PSR. Occorre fare riferimento ai criteri che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente rispettati, a qualsiasi strategia, atto legislativo o altro documento pertinente, compresi i riferimenti alle sezioni e agli articoli pertinenti, e agli organi responsabili dell'esecuzione. Ove del caso, gli Stati membri possono fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive a complemento di tale descrizione.

##### **6. Descrizione dell'attuazione dei sottoprogrammi**

Le RAE presentate nel 2017 e nel 2019 contengono anche informazioni sull'attuazione misurata con indicatori comuni e specifici, in particolare sui progressi compiuti con riguardo agli obiettivi definiti nel piano di indicatori del sottoprogramma, nonché sui risultati ottenuti e sulle spese effettuate rispetto ai risultati e alle spese previsti nel sottoprogramma.

##### **7. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma**

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

comunicazione e quantificazione dei risultati del programma, in particolare tramite una valutazione degli indicatori di risultato complementari nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

relazione sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro, la valutazione del contributo netto del programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto della PAC, nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

##### **8. Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013**

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

a) *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Valutazione delle azioni intraprese affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

b) *Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Valutazione delle azioni intraprese affinché gli obiettivi dei fondi SIE e l'attuazione del FEASR siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 91, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Sono inoltre fornite informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici (localizzazione cambiamenti climatici).

c) *Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma*

Valutazione delle azioni intraprese al fine di garantire che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano coinvolti nella preparazione delle relazioni intermedie e durante tutta l'attuazione dei programmi, in particolare tramite la partecipazione ai comitati di sorveglianza per i programmi conformemente all'articolo 48 del medesimo regolamento e alle attività della RRN.

##### **9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato**

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

**10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari** (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le RAE comprendono inoltre, in allegato:

una relazione specifica concernente le operazioni che comportano strumenti finanziari. Il contenuto di tale relazione è fissato all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e deve essere trasmesso tramite il modello previsto per i fondi SIE.

**6.3.3. Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è uno degli strumenti per orientare ai risultati i fondi SIE, compreso il FEASR. Per ciascuna priorità di un programma viene stabilita una serie di target intermedi e di obiettivi. Il raggiungimento dei target intermedi sarà valutato nel 2019 (verifica di efficacia dell'attuazione). Tale valutazione forma la base per l'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione e può condurre alla sospensione dei pagamenti intermedi. Per il FEASR, il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato nel 2024 e potrà dare luogo a rettifiche finanziarie. Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il FEASR consiste essenzialmente di una serie di indicatori finanziari e di prodotto tratti soprattutto dal monitoraggio dello sviluppo rurale.

Infine, i PSR sono un elemento degli accordi di partenariato stipulati a livello di Stato membro, allo scopo di illustrare il contributo dei diversi fondi SIE agli obiettivi della strategia Europa 2020<sup>32</sup> e la loro complementarità per lo sviluppo di sinergie. Tramite le valutazioni ex ante, il sistema di monitoraggio e valutazione offre informazioni per stabilire se è probabile che la progettazione del PSR produca l'impatto previsto e ne assicura la coerenza con altri fondi e strumenti.

Testo giuridico 12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

**Allegato I**

**Parte I**

**7. Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

**Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013**

a) Se del caso, informazioni in merito alla selezione degli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ai target intermedi, alle fasi di attuazione principali nonché all'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione. La fissazione degli obiettivi deve essere giustificata nell'ambito della strategia, conformemente al punto 5, lettera a).

b) Una tabella indicante, per ciascuna priorità, la ripartizione della riserva di efficacia dell'attuazione nonché, per ciascun indicatore:

i) i target finali per il 2023. Tali obiettivi non tengono conto dei finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 12 e degli aiuti di Stato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 13;

ii) i target intermedi per il 2018, sulla base dei target finali.

Nel caso il cui l'importo totale del FEASR assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione differisca dalla ripartizione proporzionale (\*) della dotazione totale nazionale della riserva di efficacia dell'attuazione del FEASR nell'accordo di partenariato per tutti i programmi nazionali e regionali, ad eccezione dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei programmi specifici per la creazione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, indicare la giustificazione dell'importo assegnato alla suddetta riserva.

<sup>32</sup> Europa 2020 è la strategia di crescita dell'UE per il prossimo decennio. In un mondo in trasformazione, l'Unione europea diverrà un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda devono aiutare l'UE e gli Stati membri a ottenere elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

*(\*) Utilizzando il contributo totale del FEASR per ciascuno dei programmi considerati.*

## 6.4. Valutazione

Le valutazioni nell'ambito dello sviluppo rurale sono effettuate a livello di programma dagli Stati membri/dalle regioni o per loro conto, mentre le sintesi di tali valutazioni vengono compiute sotto la responsabilità dei servizi della Commissione. In questa sezione presentiamo cinque elementi fondamentali del sistema di valutazione per lo sviluppo rurale, ossia il piano di valutazione, la valutazione ex ante, il questionario valutativo comune, la valutazione ex post e le sintesi delle valutazioni.

Contrariamente a quanto avveniva nel periodo di programmazione 2007-2013, non vi è una valutazione intermedia. L'esperienza ha dimostrato che la tempistica delle valutazioni intermedie era troppo tardiva per condurre a modifiche della progettazione del programma, poiché gran parte delle risorse era già impegnata, e, d'altro canto, era troppo precoce per individuare risultati o impatti concreti. Le RAE ampliate da presentare nel 2017 e nel 2019 assolvono la funzione informativa delle valutazioni intermedie e la loro tempistica è più idonea rispetto al tipo di informazioni disponibili nelle diverse fasi durante il periodo di programmazione.

Testo giuridico 13 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Disposizioni generali

Articolo 54

### **Disposizioni generali**

- 1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, alla luce della missione dei rispettivi fondi SIE, in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e tenendo conto delle dimensioni del programma in relazione al PIL e al tasso di disoccupazione nella zona del programma interessata, ove appropriato.*
- 2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.*
- 3. Le valutazioni sono effettuate da esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*
- 4. Tutte le valutazioni sono rese pubbliche.*

Articolo 56

### **Valutazione durante il periodo di programmazione**

- 1. L'autorità di gestione o lo Stato membro redigono un piano di valutazione che può comprendere più di un programma. Esso viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.*
- 2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.*
- 3. Nel corso del periodo di programmazione, l'autorità di gestione garantisce che siano effettuate valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione, e che ogni valutazione sia soggetta ad appropriato follow-up conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei fondi SIE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.*
- 4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Essa ne informa l'autorità di gestione e i risultati sono trasmessi all'autorità di gestione e messi a disposizione del comitato di sorveglianza interessato.*
- 5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b).*

Articolo 76

**Disposizioni generali**

- 1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano gli elementi che devono figurare nelle valutazioni ex ante ed ex post di cui agli articoli 55 e 57 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56 dello stesso regolamento (UE) n. 1303/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 84.*
- 2. Gli Stati membri garantiscono che le valutazioni siano conformi all'approccio comune in materia di valutazione concordato ai sensi dell'articolo 67, provvedono alla produzione e alla raccolta dei dati richiesti e trasmettono ai valutatori le varie informazioni fornite dal sistema di monitoraggio.*
- 3. Gli Stati membri pubblicano le relazioni di valutazione su internet e la Commissione le pubblica sul suo sito web.*

6.4.1. Piano di valutazione

Il quadro di monitoraggio e valutazione 2014-2020 per lo sviluppo rurale introduce un nuovo elemento nel sistema di monitoraggio e valutazione, ossia il piano di valutazione. Il piano di valutazione è una componente obbligatoria dei PSR e, in linea di principio, dà seguito al concetto di valutazione "continua" del periodo 2007-2013. Il piano di valutazione è concepito come uno strumento con cui le autorità di gestione pianificano le proprie attività di valutazione durante il periodo di programmazione, per precisare come si intendono condurre le attività di monitoraggio e valutazione. Ciò comporta specificamente il compito di contribuire alle RAE ampliate da presentare nel 2017 e nel 2019, in modo che tali relazioni siano in grado di fornire informazioni sui progressi verso la realizzazione degli obiettivi del programma, oltre che di offrire elementi per la relazione di valutazione ex post alla fine del periodo di programmazione. La responsabilità di redigere il piano di valutazione spetta all'autorità di gestione.

Testo giuridico 15 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Piano di valutazione

**Allegato I**

**Parte I**

**9. Piano di valutazione, contenente le sezioni di seguito indicate**

**Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013**

**1) Obiettivi e scopo**

*Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.*

**2) Governance e coordinamento**

*Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del PSR in termini di contenuto e tempi.*

**3) Temi e attività di valutazione**

*Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende:*

*a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni*

*tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;*

*b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL;*

*c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.*

#### *4) Dati e informazioni*

*Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione deve dimostrare che saranno operativi in tempo utile sistemi adeguati di gestione dei dati.*

#### *5) Calendario*

*Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.*

#### *6) Comunicazione*

*Descrizione del modo in cui le informazioni emerse dalla valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.*

#### *7) Risorse*

*Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di IT. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.*

### 6.4.2. Valutazione ex ante

La valutazione ex ante viene eseguita prima dell'attuazione della politica. Per lo sviluppo rurale la valutazione ex ante deve essere presentata come parte del programma. Essa si propone di raccogliere informazioni e svolgere analisi che contribuiscano a garantire la massima rilevanza e coerenza possibile di un intervento. La valutazione ex ante si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità della progettazione di un programma, affinché il PSR sia concepito in maniera tale da soddisfare le esigenze dell'area cui è destinato e affinché le risorse disponibili siano sfruttate al meglio. Inoltre, la valutazione ex ante sostiene il programma offrendo una base di riferimento e obiettivi precisi, elaborando una logica d'intervento e valutando gli obiettivi. Le sue conclusioni devono essere integrate nel momento in cui vengono adottate le decisioni. La valutazione ex ante costituisce principalmente un'analisi di contesto, ma offre anche l'opportunità di specificare i meccanismi d'intervento in termini di strumenti già esistenti.

L'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 indica gli elementi generali da inserire nelle valutazioni ex ante, mentre l'articolo 77 del regolamento (UE) n. 1305/2013 precisa ulteriormente, per la politica di sviluppo rurale, che il valutatore ex ante deve essere coinvolto sin dalle prime fasi nell'elaborazione del programma.

Testo giuridico 16 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Valutazione ex ante

*Articolo 55*

#### **Valutazione ex ante**

*1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.*

2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e sono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente a una sintesi. Le norme specifiche di ciascun fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

- a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali, delle potenzialità di sviluppo, nonché dell'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti periodi di programmazione;
- b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
- c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
- d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il QSC, l'accordo di partenariato e le raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e, se si applica a livello nazionale, il programma nazionale di riforma;
- e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
- f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
- g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;
- h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
- i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
- j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
- k) l'idoneità dei target intermedi selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;
- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire qualunque discriminazione per quanto concerne, in particolare, l'accessibilità per le persone con disabilità;
- m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
- n) le misure intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

4. Le valutazioni ex ante comprendono, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), tenendo conto delle esigenze in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Testo giuridico 17 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Valutazione ex ante

Articolo 77

#### **Valutazione ex ante**

Gli Stati membri provvedono affinché il valutatore ex ante sia coinvolto sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del programma del programma di sviluppo rurale, in particolare all'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nella definizione della logica d'intervento e nella fissazione degli obiettivi del programma.

Testo giuridico 18 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Valutazione ex ante

### **Allegato I**

#### **Parte I**

#### **3. Valutazione ex ante**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, con riguardo alle principali fasi di sviluppo del PSR.
- b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.
- c) Il rapporto completo di valutazione ex ante (comprese le prescrizioni della valutazione ambientale strategica - VAS) deve essere allegato al PSR.

### 6.4.3. Questionario valutativo comune

Il questionario valutativo comune per i PSR 2014-2020 è suddiviso in tre categorie, ossia domande relative agli aspetti specifici, ad altri aspetti del PSR e agli obiettivi a livello dell'Unione.

Testo giuridico 19 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione - Questionario valutativo comune

#### **Allegato V**

##### **Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale**

##### **Domande relative alla valutazione degli aspetti specifici**

*Per ciascun aspetto specifico incluso nel PSR, la risposta alla domanda corrispondente deve essere fornita nelle relazioni annuali sull'attuazione (in appresso «RAE») presentate nel 2017 e nel 2019, nonché nella relazione di valutazione ex post.*

- 1. Aspetto specifico 1A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali?*
- 2. Aspetto specifico 1B: in che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?*
- 3. Aspetto specifico 1C: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale?*
- 4. Aspetto specifico 2A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?*
- 5. Aspetto specifico 2B: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?*
- 6. Aspetto specifico 3A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?*
- 7. Aspetto specifico 3B: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali?*
- 8. Aspetto specifico 4A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa?*
- 9. Aspetto specifico 4B: in che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?*
- 10. Aspetto specifico 4C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli e a una migliore gestione degli stessi?*
- 11. Aspetto specifico 5A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura?*
- 12. Aspetto specifico 5B: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare?*
- 13. Aspetto specifico 5C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia?*
- 14. Aspetto specifico 5D: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura?*
- 15. Aspetto specifico 5E: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale?*
- 16. Aspetto specifico 6A: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?*

17. *Aspetto specifico 6B: in che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?*
18. *Aspetto specifico 6C: in che misura gli interventi del PSR hanno promosso l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?*

**Domande relative alla valutazione di altri aspetti del PSR**

*Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nelle RAE ampliate presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.*

19. *In che misura le sinergie tra priorità e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del PSR?*
20. *In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?*
21. *In che misura la RRN ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?*

**Domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione**

*Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nella RAE ampliata presentata nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.*

22. *In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel portare almeno al 75% il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni?*
23. *In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nell'investire il 3% del PIL dell'UE nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione?*
24. *In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nonché a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, oppure del 30% se le condizioni sono favorevoli, nell'aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nonché nel conseguire un aumento del 20% dell'efficienza energetica?*
25. *In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà?*
26. *In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l'ambiente e a conseguire l'obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità inteso ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nonché a ripristinare questi ultimi?*
27. *In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di promuovere la competitività del settore agricolo?*
28. *In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima?*
29. *In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento dell'occupazione?*
30. *In che misura il PSR ha contribuito a stimolare l'innovazione?*

#### 6.4.4. Valutazione ex post

La valutazione ex post sintetizza e valuta un intervento quando questo è stato portato a termine. Essa intende dar conto dell'uso delle risorse e della realizzazione degli effetti intenzionali e non intenzionali. La valutazione ex post cerca inoltre di trarre conclusioni generalizzabili ad altri interventi. Affinché gli impatti abbiano tempo di concretarsi, le valutazioni ex post devono essere effettuate qualche tempo dopo l'attuazione. La valutazione ex post dei PSR deve essere completata sotto la responsabilità degli Stati membri e presentata alla Commissione entro la fine del 2024. La valutazione ex post deve giudicare l'efficacia e l'efficienza della politica di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020 nonché il contributo che questa reca alla strategia Europa 2020 (cfr. il testo giuridico 20).

Ulteriori elementi orientativi sulla valutazione ex post verranno forniti successivamente, durante il periodo di programmazione.

## Testo giuridico 20 Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Valutazione ex post

### *Articolo 57*

#### **Valutazione ex post**

1. Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
2. Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024.
3. La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all'articolo 39, paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019.
4. Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.

## Testo giuridico 21 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Valutazione ex post

### *Articolo 78*

#### **Valutazione ex post**

Nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2024.

### 6.4.5. Sintesi delle valutazioni

Dopo la presentazione delle rispettive valutazioni, la Commissione redige una sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post.

## Testo giuridico 22 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Sintesi delle valutazioni

### *Articolo 79*

#### **Sintesi delle valutazioni**

Le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

Le sintesi delle valutazioni sono ultimate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione delle rispettive valutazioni.

## 6.5. Link a documenti orientativi

Gli Stati membri possono fruire di un ulteriore ausilio grazie ad alcuni documenti orientativi reperibili sui seguenti siti web.

L'**Helpdesk europeo della valutazione per lo sviluppo rurale** pubblica regolarmente documenti orientativi e di sostegno tecnico al seguente indirizzo:

<http://enrd.ec.europa.eu/evaluation>

Sul sito web sono già disponibili i seguenti documenti:

- Linee guida – “Establishing and implementing the evaluation plan of 2014-2020 RDPs” (Istituzione e attuazione del piano di valutazione dei PSR 2014-2020)
- Documento di lavoro – “Evaluation-related Queries” (Domande relative alla valutazione)
- Documento di lavoro – “Common Evaluation Questions for Rural Development Programmes 2014-2020” (Questionario valutativo comune per i programmi di sviluppo rurale 2014-2020)
- Linee guida per la valutazione ex ante dei PSR 2014-2020.
- Notizie sullo sviluppo rurale (Newsletter)

Le pubblicazioni della **Rete europea di esperti in materia di valutazione 2007-2013** sono reperibili sul seguente sito web:

[http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/evaluation/library/evaluation-helpdesk-publications/en/evaluation-helpdesk-publications\\_en.html](http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/evaluation/library/evaluation-helpdesk-publications/en/evaluation-helpdesk-publications_en.html)

### **SFC2014 Sistema comune di gestione concorrente dei fondi**

La funzione principale del SFC2014 è lo scambio elettronico di informazioni concernenti la gestione concorrente del fondo tra Stati membri e Commissione, descritto a grandi linee all'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/help/pages/PRGEAFRDP/?i=33>

### **Guida per la riserva e il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione**

[http://ec.europa.eu/regional\\_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/guidance\\_performance\\_framework.pdf](http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/guidance_performance_framework.pdf)

## 7. Utilizzo delle informazioni del monitoraggio e della valutazione

### 7.1. Come le informazioni del monitoraggio e della valutazione confluiscono nel ciclo programmatico

Per garantire efficacia all'azione dell'UE la Commissione valuta gli impatti previsti e reali di politiche, provvedimenti legislativi e altre importanti misure in ogni fase del ciclo programmatico - dalla pianificazione all'attuazione e alla successiva revisione. La Commissione applica il principio "**In primo luogo la valutazione**" per far sì che ogni decisione politica tenga conto degli insegnamenti derivanti dalla passata azione dell'UE<sup>33</sup>. Monitoraggio e valutazione costituiscono un momento essenziale del ciclo programmatico e contribuiscono al processo decisionale strategico e pratico. Essi raccolgono gli elementi per valutare la qualità dei risultati (o del funzionamento) di uno specifico intervento, nonché per decidere se tale intervento dell'UE sia ancora giustificato o debba essere modificato. Per quanto riguarda la proporzionalità dei requisiti in materia di monitoraggio, valutazione e relazioni, l'utilità delle informazioni raccolte deve essere commisurata alle risorse necessarie per procurarle.

### 7.2. Requisiti in materia di relazioni

Per monitorare l'efficacia della politica rispetto ai suoi obiettivi e per ottenere responsabilità e trasparenza in tutto l'arco del processo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'**articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** (TFUE).

Testo giuridico 23 Articolo 318 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

*La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 319.*

Nel 2018 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sul monitoraggio e la valutazione della PAC 2014-2020. Tale relazione sarà dedicata in particolare all'attuazione e ai primi risultati della politica. Una valutazione più completa dell'impatto della PAC è prevista entro il 2021 [cfr. articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013]. Specificamente per lo sviluppo rurale, gli Stati membri presenteranno ogni anno, a partire dal 2016<sup>34</sup> e fino al 2024, una RAE sull'attuazione del PSR del precedente anno civile. Nel 2017 e nel 2019 gli Stati membri presenteranno RAE ampliate, comprendenti informazioni supplementari sul PSR.

Un calendario con tutte le fasi principali del quadro di monitoraggio e valutazione appare nella figura 9. Inoltre, il riquadro 7.2.1. offre una panoramica più esaustiva dei requisiti in materia di relazioni previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e rilevanti per il quadro di monitoraggio e valutazione.

<sup>33</sup> DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE COM (2015) 215 final Orientamenti per legiferare meglio (2015, pag. 51)

<sup>34</sup> La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

Riquadro 7.2.1. Requisiti in materia di relazioni previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e rilevanti per il quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020

**Articolo 16, paragrafo 3 Accordo di partenariato**

La Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato, compreso un quadro di sintesi delle questioni chiave, per ciascuno Stato membro, entro il 31 dicembre 2015. Tale relazione è notificata contestualmente al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

**Articolo 21, paragrafo 1 Verifica di efficacia dell'attuazione**

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione"), alla luce del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nei rispettivi programmi.

**Articolo 46, paragrafo 1**

L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

**Articolo 52 Relazione sullo stato dei lavori**


Entro il 31 agosto 2017 e il 31 agosto 2019, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione dell'accordo di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

**Articolo 53, paragrafo 1 Relazioni della Commissione e discussione sui fondi SIE**

A partire dal 2016 la Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di sintesi inerente ai programmi dei fondi SIE basata sulle relazioni di attuazione annuali degli Stati membri presentate ai sensi dell'articolo 50, nonché una sintesi dei risultati delle valutazioni disponibili dei programmi. Nel 2017 e 2019 la relazione di sintesi forma parte integrante della relazione strategica di cui al seguente paragrafo.

Articolo 53, paragrafo 2 Nel 2017 e nel 2019 la Commissione redige una relazione strategica che sintetizza le relazioni sullo stato dei lavori degli Stati membri, relazione che presenta rispettivamente entro il 31 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e tali istituzioni sono invitate a tenere un dibattito in merito.

Figura 8 Fasi principali del quadro di monitoraggio e valutazione della PAC 2014-2020



Riquadro 7.2.2. Note a piè di pagina per la figura 9: Fasi principali per il monitoraggio e la valutazione della PAC 2014 – 2020

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione redige una relazione sui risultati dei negoziati relativi agli accordi e ai programmi di partenariato.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2019 (la "verifica dell'efficacia dell'attuazione").

<sup>3</sup> Ai sensi degli articoli 50 e 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013, a partire dal 2016 fino al 2024 gli Stati membri trasmettono ogni anno una RAE sull'attuazione del PSR del precedente anno civile. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sulle operazioni che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di un allegato della relazione di attuazione annuale.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione delle aree di interesse ecologico.

<sup>6</sup> Tali valutazioni sono svolte da contraenti esterni indipendenti sotto la responsabilità della Commissione, sulla base di un piano di valutazione pluriennale.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la valutazione ex ante è presentata alla Commissione contemporaneamente al programma.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel 2024 gli Stati membri elaborano una relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le sintesi delle valutazioni ex ante ed ex post a livello dell'Unione sono redatte sotto la responsabilità della Commissione.

### 7.3. Divulgazione e utilizzo delle informazioni tratte dal monitoraggio e dei risultati della valutazione

La valutazione offre l'opportunità di valutare i risultati di un intervento UE e far confluire tempestivamente gli eventuali insegnamenti da esso tratti nella fase successiva del processo decisionale. Per esempio le conclusioni e le raccomandazioni derivanti dalle valutazioni possono confluire fin dall'inizio in una valutazione d'impatto nonché contribuire al futuro processo decisionale e politico e migliorarlo (cfr. figura 10).

Figura 9 Utilizzo dei risultati delle valutazioni



I risultati delle valutazioni vengono comunicati in modo tale da garantirne un utilizzo ottimale e da soddisfare le esigenze delle parti interessate, segnatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti europea. I risultati delle valutazioni sono inoltre resi pubblici<sup>35</sup> e informazioni di sintesi mirate, pubblicate sul sito web della DG AGRI, rendono più agevole la comunicazione al grande pubblico.

<sup>35</sup> A meno che se ne possa invocare la confidenzialità a norma delle eccezioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

## 7. Sviluppi futuri

La continua evoluzione degli obiettivi della PAC e l'esigenza di controllare i risultati della politica rispetto agli obiettivi stabiliti ha indotto ad adattare il quadro di monitoraggio e valutazione per la PAC 2014-2020. Lo sviluppo più importante sta nel fatto che il quadro di monitoraggio e valutazione ora copre entrambi i pilastri della PAC. Per l'elaborazione del quadro si è tenuto conto di elementi come la semplificazione, la coerenza e una metodologia più sofisticata. Sono però emerse nuove esigenze in materia di dati, un maggior numero di dati è stato reso disponibile e occorre quindi adattarsi ulteriormente alle sfide che si presenteranno in futuro. I quattro progetti seguenti mirano ad affrontare tali sfide nell'ambito degli sviluppi futuri:

- Nel contesto dello sviluppo di una nuova strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e nel periodo successivo, Eurostat sta riesaminando tutti i settori delle statistiche agricole, per incrementarne la coerenza, la flessibilità e la semplificazione. Ciò riguarda in particolare la raccolta di dati a livello di azienda agricola, ove la FSS potrebbe essere sostituita da un sistema di indagini sulle aziende agricole che agevoli gli adattamenti e utilizzi più ampiamente i dati delle fonti amministrative, così da alleviare l'onere per gli interpellati e le amministrazioni.
- LUCAS (indagine statistica areale per campione sull'uso/l'occupazione dei suoli) è un progetto teso a migliorare la disponibilità di informazioni sull'uso e l'occupazione dei suoli. LUCAS è un esercizio armonizzato di raccolta in situ di dati sull'uso e l'occupazione dei suoli che si estende all'intero territorio dell'UE. In un'indagine in situ i dati sono raccolti tramite osservazioni dirette effettuate da operatori sul terreno. LUCAS è basato su calcoli statistici che interpretano le osservazioni condotte sul terreno. Si fonda su una metodologia d'indagine standardizzata che prevede un piano di campionamento, classificazioni, processi di raccolta di dati e stime statistiche impiegate per ottenere stime armonizzate e non distorte dell'uso e dell'occupazione dei suoli. In tutta l'Unione europea sono stati raccolti più di 250 000 campioni; i risultati contribuiscono a valutare i mutamenti di uso/occupazione dei suoli durante i periodi di riferimento. L'indagine comprende anche un modulo speciale per il campionamento e l'analisi delle principali proprietà del terreno superficiale a partire dal 2009. Quest'analisi del terreno superficiale rappresenta il primo tentativo di costruire una coerente banca dati spaziale dell'occupazione dei suoli sulla base di procedure standard di analisi e campionamento, in cui l'analisi dei campioni di suoli viene compiuta in un unico laboratorio.
- FLINT definisce gli indicatori a livello di azienda agricola per i nuovi temi della valutazione della politica, in materia, tra l'altro, di condizionalità, sostenibilità e innovazione nella PAC. L'obiettivo principale di FLINT è di costruire una collaudata infrastruttura di dati, contenente indicatori aggiornati a livello di azienda agricola per il monitoraggio e la valutazione della PAC, nonché di finalizzare in maniera più precisa la PAC e altre misure politiche correlate. Idealmente, la raccolta di dati su questi indicatori deve collegarsi all'attuale RICA, in cui i dati sui costi di produzione e sui redditi vengono raccolti in 75 000 aziende agricole degli Stati membri dell'UE-28; si stanno però esaminando anche alternative. FLINT non opera soltanto una revisione dei dati e degli indicatori attualmente in uso, ma individua anche lacune e carenze dei dati attualmente disponibili. Nel progetto previsto, i dati armonizzati degli

indicatori Profitto, Pianeta e Popolazione vengono raccolti in una rete pilota in numerosi Stati membri dell'UE, ai quali potranno aggiungersi altri Stati membri. I dati vengono memorizzati in una banca dati centrale e usati per verificare come possano migliorare la valutazione della politica.

- Infine, è in corso una riflessione per migliorare l'accesso alle informazioni statistiche ed economiche relative all'agricoltura dell'UE, disponibili sul portale internet della DG AGRI. Si prevede di garantire una copertura generalizzata dei dati e aggiornamenti tempestivi. In tal modo, inoltre, sarà più agevole sfruttare le sinergie, produrre un valore aggiunto ed evitare le mere ripetizioni fornendo link ad altre fonti esistenti di dati.

Ecco quattro esempi del modo in cui si possono affrontare i futuri sviluppi. Alcuni temi esigono però una riflessione più approfondita, in particolare per quanto riguarda il modo di organizzare le valutazioni future per cogliere con la massima precisione, usando gli indicatori pertinenti, i nessi tra strumenti, risultati combinati e impatti complessivi. Rimane infine il problema di migliorare la raccolta dei dati ambientali, facendo affidamento su fonti di dati consolidate e individuando i metodi per comunicare con efficacia i risultati della politica.

## Glossario

Questo glossario descrive e illustra gran parte dei termini utilizzati nel presente manuale tecnico e nei relativi allegati.

Unità di lavoro annuo (ULA)	Unità di misura della forza lavoro nel settore agricolo. Un'unità di lavoro annuo equivale a un posto di lavoro a tempo pieno. Una ULA corrisponde al lavoro di una persona che svolge un'attività agricola a tempo pieno nell'azienda per un periodo di 12 mesi. L'orario di lavoro annuale di tale lavoratore è di 1 800 ore (225 giornate lavorative di 8 ore al giorno), a meno che non siano previste disposizioni nazionali che regolino i contratti di lavoro. Poiché il volume del lavoro agricolo viene calcolato sulla base di posti di lavoro a tempo pieno, nessun lavoratore potrà rappresentare più di una ULA. Questa limitazione si applica anche qualora qualcuno svolga attività agricole per un numero di ore superiore a quelle necessarie per configurare un tempo pieno nello Stato membro interessato.
Base di riferimento	Situazione del contesto economico, sociale o ambientale in un momento preciso (solitamente all'inizio dell'intervento) e rispetto alla quale saranno misurati i cambiamenti.
Indicatori di base	Gli indicatori di base riflettono la situazione del contesto economico, sociale o ambientale, in un momento preciso (solitamente all'inizio dell'intervento). Gli indicatori di base sono utilizzati nell'analisi SWOT e nella definizione della strategia politica. Si dividono in due categorie: 1) Indicatori di base correlati all'obiettivo. Sono direttamente collegati ai più ampi obiettivi della politica, e sono utilizzati per elaborare l'analisi SWOT in relazione agli obiettivi individuati nel regolamento. Sono utilizzati anche come base di riferimento rispetto alla quale valutare l'impatto delle politiche. 2) Indicatori di base correlati al contesto. Forniscono informazioni sugli aspetti rilevanti delle tendenze generali del contesto che probabilmente avranno un'influenza sui risultati della politica.
Valutazione comparativa	Standard quantitativo e qualitativo per la comparazione dei risultati di un intervento. Spesso tale standard sarà il migliore nello stesso ambito di intervento o in un ambito correlato. La presenza di informazioni comparative su prassi buone e meno buone a livello nazionale o regionale facilita la valutazione comparativa. L'espressione "valutazione comparativa" viene utilizzata anche per fare riferimento alla comparazione di territori

	per quanto riguarda le condizioni contestuali.
Beneficiario	Persona od organizzazione direttamente interessate dall'intervento, intenzionalmente o meno. I beneficiari ricevono sostegno, servizi e informazioni e utilizzano impianti realizzati grazie al sostegno dell'intervento (per esempio una famiglia che utilizza una rete telefonica potenziata grazie al sostegno dell'intervento pubblico, o un'azienda che riceve assistenza o consulenza). Alcuni soggetti possono essere beneficiari senza necessariamente appartenere al gruppo cui è diretto l'intervento. Allo stesso modo l'intero gruppo ammissibile non consiste necessariamente di beneficiari.
Studio di caso	Studio approfondito dei dati relativi a un caso specifico (per esempio un progetto). Lo studio di caso è una descrizione dettagliata di un caso nel suo contesto. Rappresenta uno strumento adeguato per l'analisi induttiva degli impatti e in particolare degli interventi innovativi per i quali non vi sia una precedente teoria esplicativa.
Analisi della causalità	Lo studio delle relazioni di causa ed effetto che collegano un intervento pubblico ai suoi impatti. L'analisi della causalità può essere induttiva. In questo caso esamina i meccanismi che hanno una buona probabilità di generare impatti, nonché i fattori confondenti che molto probabilmente produrranno effetti. L'analisi della causalità può anche essere deduttiva (oppure ipotetico-deduttiva). In questo caso valuta se le ipotesi sugli impatti non siano contraddette dai fatti. Può anche fornire una stima quantitativa degli impatti.
Coerenza	La misura in cui si possono riscontrare complementarità o sinergia nell'ambito di un intervento e in relazione ad altri interventi.
Comparabilità	Qualità di un indicatore che utilizza la stessa unità di misura per quantificare i bisogni, gli obiettivi o gli effetti di molti interventi diversi. La comparabilità è utile per stabilire norme di giudizio. Gli sforzi volti a migliorare la comparabilità comportano l'armonizzazione delle unità di misura e danno luogo, inizialmente, alla definizione di indicatori standard, ossia indicatori utilizzabili in numerose regioni con la stessa definizione per lo stesso ambito di intervento.
Complementarità	Il fatto che molti interventi pubblici (o numerose componenti di un intervento) contribuiscano al perseguimento dello stesso

	obiettivo.
Consultazione	La consultazione descrive il processo con cui si raccolgono feedback, commenti, prove o altri tipi di input su uno specifico intervento, forniti da altre entità o all'interno della Commissione (consultazione interservizi) o all'esterno della Commissione (consultazione delle parti interessate).
Strategia di consultazione	Una strategia di consultazione definisce uno o più approcci volti ad accertare le opinioni delle parti interessate su un tema specifico. La strategia individua le parti interessate rilevanti per una nuova iniziativa preparata dalla Commissione e definisce la tempistica, i metodi e gli strumenti più adatti alle attività di consultazione. Per esempio la consultazione pubblica su Internet può essere integrata da strumenti quali seminari, riunioni, lettere, ecc. La tabella di marcia fornisce informazioni sulla strategia di consultazione.
Contesto	L'ambiente socio-economico in cui si realizza un intervento.
Situazione controfattuale	Una situazione che si sarebbe verificata in mancanza di un intervento pubblico, definita anche situazione "policy off" (in assenza di intervento). Comparando la situazione reale e quella controfattuale è possibile determinare gli effetti netti dell'intervento pubblico. Si possono utilizzare diversi strumenti per elaborare la situazione controfattuale: analisi delle componenti, gruppi di comparazione, simulazione che utilizza modelli econometrici, ecc. Alla base di riferimento, la situazione reale e la situazione controfattuale sono identiche. Se l'intervento è efficace, divergono.
Criterio	Caratteristica su cui basare il giudizio su un intervento. Un criterio di valutazione dev'essere esplicito, ossia deve mostrare chiaramente se l'intervento verrà giudicato un miglioramento o un peggioramento. Il giudizio su un intervento di solito utilizza numerosi criteri.
Effetti inerziali	Gli effetti inerziali sono quelli che si sarebbero prodotti anche se l'intervento non fosse stato realizzato. Cambiamenti osservati nella situazione dei beneficiari in seguito all'intervento pubblico, o riferiti dai destinatari diretti come conseguenza dell'intervento pubblico, che si sarebbero verificati anche in assenza dell'intervento. Per esempio: un agricoltore ha ricevuto assistenza per la costruzione di una struttura abitativa autonoma. Tuttavia, un'indagine svolta sulla redditività dell'investimento e sui motivi a questo sottesi fanno pensare che egli avrebbe

	costruito la struttura abitativa anche in mancanza del sostegno. Vi sono pertanto effetti inerziali poiché la costruzione della struttura abitativa non può essere attribuita esclusivamente all'intervento.
Effetto di trasferimento	Effetto ottenuto in un'area ammissibile a spese di un'altra area. Gli effetti di trasferimento possono essere intenzionali (per esempio trasferimento di una pubblica amministrazione dalla capitale a una regione "in ritardo") o non intenzionali (per esempio il 10% dei posti di lavoro creati da un programma di sviluppo regionale è dovuto alla scomparsa di posti di lavoro in altre regioni ammissibili). Se non sono intenzionali, gli effetti di trasferimento devono essere sottratti agli effetti lordi per ottenere gli effetti netti.
Dimensione economica delle aziende agricole	La dimensione economica delle aziende agricole è uno dei criteri utilizzati per classificare tali aziende secondo la tipologia comunitaria. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1242/2008 la dimensione economica di un'azienda agricola viene definita in base alla produzione standard (PS) totale dell'azienda ed è espressa in euro. Il totale dell'intera produzione standard per ettaro e per capo di bestiame di ciascuna azienda è una misura della sua dimensione economica complessiva.
Efficacia	La misura in cui gli obiettivi perseguiti da un intervento vengono raggiunti. Un indicatore di efficacia viene calcolato sulla base di un indicatore di prodotto, risultato o impatto rispetto a un obiettivo quantificato.
Efficienza	Il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti nel perseguimento di un determinato obiettivo attraverso un intervento. L'efficienza riguarda la possibilità di ottenere maggiori effetti con lo stesso bilancio o gli stessi effetti a un costo inferiore. Un indicatore di efficienza viene calcolato dividendo le entrate di bilancio mobilitate per la quantità degli effetti ottenuti.
Sviluppo endogeno	Aumento dell'attività economica sulla base dei vantaggi competitivi interni di una regione o di un territorio. I fattori principali dello sviluppo endogeno sono il capitale umano, lo spirito imprenditoriale, i risparmi a livello locale, le reti di innovazione locale e le condizioni naturali. Al contrario lo sviluppo esogeno riguarda il trasferimento in entrata di capitale, tecnologia, know-how e competenze.

Valutazione	La valutazione implica un giudizio sugli interventi, in base ai risultati, agli impatti e alle esigenze da soddisfare. La valutazione considera l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e la rilevanza di un intervento.
Piano di valutazione	Definisce le attività di valutazione tra cui gli accordi istituzionali (governance della valutazione) e le disposizioni gestionali (gestione della valutazione) per tutto il periodo di attuazione del programma.
Domanda di valutazione	Domanda cui devono dare risposta i valutatori. Solitamente questo tipo di domanda viene posto da coloro che commissionano la valutazione. Le domande di valutazione di solito figurano nei termini di riferimento dei progetti di valutazione.
Valutatore	I soggetti che effettuano la valutazione, solitamente in gruppo, nell'ambito di programmi complessi che richiedono una serie di competenze e abilità. I valutatori raccolgono e interpretano i dati secondari, raccolgono i dati primari, svolgono analisi ed elaborano la relazione di valutazione. Devono essere indipendenti rispetto all'organismo committente o ai gestori del programma.
Valutazione ex ante	Valutazione svolta prima dell'attuazione della politica. Essa si propone di raccogliere informazioni e svolgere analisi che contribuiscano a garantire la massima rilevanza e coerenza possibile di un intervento. Le sue conclusioni devono essere integrate nel momento in cui vengono adottate le decisioni. La valutazione ex ante costituisce principalmente un'analisi di contesto, ma offre anche l'opportunità di specificare i meccanismi di intervento in termini di strumenti già esistenti. Inoltre fornisce le basi necessarie al monitoraggio e alle future valutazioni garantendo che gli obiettivi siano espliciti e se possibile quantificati.
Valutazione ex post	Valutazione che riassume ed esprime un giudizio su un intervento al completamento di quest'ultimo. Essa intende dar conto dell'uso delle risorse e della realizzazione degli effetti intenzionali e non intenzionali. La valutazione ex post cerca inoltre di trarre conclusioni generalizzabili ad altri interventi. Affinché gli impatti abbiano tempo di concretarsi, le valutazioni ex post devono essere effettuate qualche tempo dopo l'attuazione dell'intervento.

Coerenza esterna	Corrispondenza tra gli obiettivi di un intervento e quelli di altri interventi che interagiscono con quest'ultimo.
Rete d'informazione contabile agricola (RICA)	La RICA è uno strumento teso a valutare il reddito delle aziende agricole e gli impatti della PAC. Consiste in un'indagine annuale svolta dagli Stati membri dell'Unione europea. I servizi responsabili del funzionamento della RICA nell'Unione raccolgono ogni anno i dati contabili da un campione delle aziende agricole dell'Unione europea. Tratta da indagini nazionali, la RICA è l'unica fonte armonizzata di dati microeconomici, in quanto i principi contabili sono gli stessi in tutti i paesi. Le aziende che partecipano all'indagine sono selezionate sulla base di piani di campionamento realizzati in ciascuna regione dell'Unione. L'indagine non copre tutte le aziende agricole dell'Unione, ma soltanto quelle che, per le loro dimensioni, possono essere considerate commerciali. La metodologia applicata si propone di fornire dati rappresentativi su tre dimensioni: regione, dimensione economica e orientamento tecnico-economico. Benché la Commissione europea sia il principale utente delle analisi basate sui dati RICA, i dati aggregati sono disponibili nella banca dati dei risultati standard.
Posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP)	Le unità equivalenti a tempo pieno vengono utilizzate per migliorare la comparabilità delle misure dell'occupazione. Il numero delle persone che lavorano meno delle ore normali di lavoro di un dipendente a tempo pieno su un intero anno deve essere convertito in equivalenti a tempo pieno, con riferimento alla durata del lavoro di un dipendente a tempo pieno dell'unità nel corso di un intero anno. Sono comprese in questa categoria le persone che lavorano meno del numero standard di ore di lavoro giornaliero, del numero standard di giorni di lavoro in una settimana o del numero standard di settimane/mesi di lavoro in un anno. La conversione deve essere effettuata sulla base del numero di ore, giorni, settimane o mesi di lavoro prestatato.
Gas a effetto serra (GHG)	"Effetto serra" è il termine comunemente usato per descrivere il processo naturale mediante il quale i gas di atmosfera possono assorbire e reirradiare i raggi infrarossi dalla superficie della terra, e che è il principale responsabile della vita sulla terra. È generalmente riconosciuto che attività umane come la combustione di combustibili fossili stanno alterando la composizione dei gas nell'atmosfera, circostanza che potrebbe trattenere il calore che altrimenti verrebbe irradiato verso

	<p>l'esterno. Vi sono prove sempre più chiare del fatto che le emissioni di gas a effetto serra causano l'aumento della temperatura dell'aria alla superficie, a livello sia globale sia europeo, provocando di conseguenza un cambiamento climatico. Come ogni altro settore economico, anche l'agricoltura produce gas a effetto serra, ed è una delle fonti principali dei gas a effetto serra diversi dal CO<sub>2</sub> (metano e protossido di azoto). Entrambi questi gas provocano un effetto serra parecchie volte superiore a quello del CO<sub>2</sub>. I gas a effetto serra comprendono CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O e i gas fluorurati (HFC, PFC ed esafluoruro di zolfo).</p>
<p>Prodotto interno lordo (PIL)</p>	<p>Il concetto è utilizzato nel sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC). Il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti (ESA 2010, 8.89). Il PIL è il valore totale di mercato di tutti i beni e servizi prodotti entro le frontiere di una nazione (o di una regione) durante un determinato periodo.</p> <p>Può essere definito in tre modi:</p> <p>a) metodo della produzione: il PIL è costituito dalla somma del valore aggiunto lordo dei diversi settori istituzionali o delle diverse branche di attività economica, più le imposte e meno i contributi ai prodotti (che non sono attribuiti a settori o a branche di attività economica). Esso rappresenta anche la voce a saldo del conto della produzione dell'economia nel suo complesso;</p> <p>b) metodo della spesa: il PIL è pari alla somma degli impieghi finali di beni e servizi (consumi finali effettivi e investimenti lordi) da parte delle unità istituzionali residenti, più le esportazioni e meno le importazioni di beni e servizi;</p> <p>c) metodo del reddito: il PIL corrisponde alla somma degli impieghi del conto che riporta la generazione dei redditi primari dell'economia nel suo complesso (redditi da lavoro dipendente, imposte sulla produzione e sulle importazioni al netto dei contributi, risultato lordo di gestione e reddito misto dell'economia nel suo complesso).</p>
<p>Effetto lordo</p>	<p>I mutamenti osservati dopo un intervento pubblico, oppure un effetto segnalato dai diretti beneficiari. Un effetto lordo sembra essere la conseguenza di un intervento ma di solito non può essere interamente attribuito all'intervento stesso. L'esempio seguente dimostra che una valutazione non può limitarsi a</p>

	<p>descrivere meramente gli effetti lordi: Le imprese beneficiarie affermano di aver creato 500 posti di lavoro grazie al sostegno (effetto lordo). In realtà avrebbero creato in ogni caso 100 posti di lavoro anche senza il sostegno (effetto inerziale). Quindi solo 400 posti di lavoro sono veramente attribuibili all'intervento (effetto netto).</p>
Formazione di capitale fisso lordo (FCFL)	<p>Il concetto è utilizzato nel sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC). La formazione di capitale fisso lordo è costituita dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali. Il capitale fisso è costituito dai beni prodotti che sono utilizzati nella produzione per più di un anno.</p>
Valore aggiunto lordo (VAL)	<p>Il concetto è utilizzato nel sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC). IL VAL rappresenta la differenza tra la produzione valutata ai prezzi base e i consumi intermedi valutati ai prezzi di acquisto. Il valore aggiunto lordo è calcolato al lordo degli ammortamenti. IL VAL è uguale alla differenza tra produzione (ESA 2010, 3.14) e consumi intermedi (ESA 2010, 3.88).</p>
Gerarchia di obiettivi	<p>Strumento utilizzato per analizzare e comunicare gli obiettivi, che indica altresì come gli interventi contribuiscano agli obiettivi globali, intermedi e operativi. Esso organizza tali obiettivi in differenti livelli (obiettivi e sotto-obiettivi) sotto forma di una gerarchia o di un albero, mettendo così in luce i nessi logici tra gli obiettivi e i relativi sotto-obiettivi. La gerarchia illustra sinteticamente le varie logiche d'intervento, tratte dal regolamento, che collegano le singole azioni agli scopi complessivi dell'intervento.</p>
Titolare (di un'azienda agricola)	<p>Titolare dell'azienda agricola è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto o nel nome della quale l'azienda è gestita e che è legalmente ed economicamente responsabile dell'azienda stessa, ossia che si assume i rischi economici connessi all'impresa.</p> <p>A seconda che il titolare sia una persona fisica o giuridica, le aziende sono classificate nelle seguenti categorie:</p> <p>Aziende in cui il titolare è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una persona fisica e l'unico titolare di un'azienda</li> </ul>

	<p>indipendente,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un gruppo di persone fisiche riunite in un'azienda associata,</li> <li>• una persona giuridica.</li> </ul> <p>Il titolare che è una persona fisica e l'unico titolare di un'azienda indipendente ne è generalmente, ma non necessariamente, anche il capo azienda. Nell'azienda può esservi un solo capo azienda.</p>
Impatto	<p>Nel processo di una valutazione d'impatto, il termine impatto indica tutti i cambiamenti che prevedibilmente avranno luogo grazie all'attuazione e applicazione di un determinato intervento/opzione politica. Tali impatti possono verificarsi a scadenze temporali differenti, interessare differenti attori e dimostrarsi rilevanti su scala differente (locale, regionale, nazionale e UE). Nel contesto di una valutazione, l'impatto si riferisce ai cambiamenti connessi a un particolare intervento, che si producono nel più lungo periodo.</p>
Valutazione d'impatto / Relazione della valutazione d'impatto	<p>Una valutazione d'impatto è un processo integrato usato per valutare e comparare le caratteristiche di una gamma di opzioni politiche tese ad affrontare un problema ben preciso. È un ausilio per il processo decisionale, ma non può sostituirlo. La tabella di marcia segnala se sia prevista una valutazione d'impatto oppure spiega perché non vengono effettuate valutazioni d'impatto.</p> <p>Una relazione della valutazione d'impatto è un documento di lavoro dei servizi della Commissione, preparato dal servizio capofila, che illustra i risultati del processo della valutazione d'impatto. Coadiuvata il processo decisionale nell'ambito della Commissione ed è inviato al legislatore dopo l'adozione, da parte del Collegio, dell'iniziativa pertinente. La qualità di ciascuna relazione della valutazione d'impatto è verificata dal comitato per il controllo normativo alla luce dei requisiti indicati dalle linee guida pertinenti.</p>
Indicatori d'impatto	<p>Si riferiscono all'esito dell'intervento al di là degli effetti immediati. Sono normalmente espressi in termini "netti", ossia sottraendovi gli effetti che non possono essere attribuiti all'intervento (per esempio la doppia contabilizzazione o l'effetto inerziale) e tenendo conto degli effetti indiretti (trasferimento e moltiplicatori).</p>

Attuazione	L'attuazione descrive il processo tramite il quale si garantisce che le disposizioni della legislazione dell'UE entrino pienamente in vigore.
Valutazione d'impatto iniziale	La valutazione d'impatto iniziale è la prima descrizione del problema con le cause di fondo, gli obiettivi della politica, le opzioni politiche e gli impatti economici, sociali e ambientali di tali opzioni politiche. Offre un'ampia base che consente alle parti interessate di fornire feedback, informazioni e pareri.
Indicatore	Strumento volto a misurare il raggiungimento di un obiettivo, una risorsa mobilitata, una produzione realizzata, un effetto ottenuto, oppure una variabile di contesto (economico, sociale o ambientale). Le informazioni fornite da un indicatore sono un dato che viene utilizzato per misurare fatti od opinioni. Un indicatore deve, tra l'altro, produrre informazioni semplici, comunicabili e facilmente comprensibili sia per il produttore sia per l'utente delle informazioni. Deve favorire la comunicazione, i negoziati e le decisioni dei gestori dell'intervento pubblico. A tale scopo dev'essere preferibilmente legato a un criterio di successo dell'intervento. Deve riflettere con la massima precisione possibile l'oggetto della misurazione (validità di costruzione). L'indicatore e la sua unità di misura devono essere sensibili; la quantità misurata deve cioè variare in maniera significativa quando si verifica un cambiamento nella variabile da misurare.
Input	Mezzi finanziari, umani, materiali, organizzativi e normativi mobilitati per l'attuazione di un intervento.
Indicatori di input	Si riferiscono al bilancio o ad altre risorse assegnate a ciascun livello di assistenza. Gli indicatori di input finanziario sono utilizzati per monitorare i progressi in termini di pagamenti e impegni (annuali) dei fondi disponibili per un'operazione, misura o programma in relazione ai costi ammissibili.
Coerenza interna	Corrispondenza tra i diversi obiettivi dello stesso intervento. La coerenza interna implica una gerarchia di obiettivi, per cui quelli inferiori contribuiscono logicamente a quelli superiori.
Gruppo (direttivo) interservizi	Un gruppo interservizi è costituito da rappresentanti della Commissione, provenienti da diverse direzioni generali o servizi; discute temi prioritari trasversali e indirizza e monitora gli elementi del processo di elaborazione politica che richiedono l'interazione di più direzioni generali o altri servizi della

	Commissione. L'operato di gruppi direttivi interservizi si rende necessario per la preparazione di iniziative importanti, che comportano valutazioni d'impatto, consultazioni delle parti interessate, valutazioni e controlli di idoneità.
Intervento	Il termine intervento viene utilizzato in senso onnicomprensivo per descrivere una vasta gamma di attività dell'UE, tra cui misure di spesa e non di spesa, piani di azione e reti.
Logica d'intervento	La logica d'intervento costituisce il nesso logico tra il problema da affrontare (o l'obiettivo da perseguire), le cause di fondo del problema e le opzioni politiche disponibili (o le azioni effettivamente intraprese dall'UE) per affrontare il problema o raggiungere l'obiettivo. Questa logica d'intervento viene utilizzata sia nelle valutazioni d'impatto prospettive che nelle valutazioni retrospettive.
Capo azienda (di un'azienda agricola)	Capo azienda dell'azienda agricola è la persona fisica responsabile della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda. Nel contesto dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole, un capo azienda è considerato manodopera non familiare. Il titolare dell'azienda che è una persona fisica e l'unico titolare di un'azienda indipendente ne è generalmente, ma non necessariamente, anche il capo. Nell'azienda può esservi un solo capo azienda.
Misura	Nell'ambito della politica di sviluppo rurale europea, è l'unità di base per la gestione di un programma; consiste in un gruppo di progetti simili aventi un bilancio esattamente definito. Ciascuna misura dispone di uno specifico apparato di gestione. Le misure solitamente consistono in progetti. Molte misure vengono attuate tramite un processo di inviti a presentare proposte e successiva valutazione.
Unità di misura	È utilizzata per osservare un fenomeno, un cambiamento o una variabile e collocarli lungo una scala quantitativa. Un'unità di misura consente una quantificazione. Un indicatore elementare è associato a un'unità di misura e ha un'unica dimensione (per esempio i chilometri dell'autostrada n. 10; il numero di corsi di formazione). Alcune unità di misura sono divisibili e altre no (per esempio sono stati costruiti 20,3 km; 30 tirocinanti hanno ottenuto la qualifica). Se si vuole che gli indicatori siano comparabili, le unità di misura devono essere armonizzate.

Metodo	I metodi sono famiglie di strumenti e tecniche di valutazione usate per vari scopi. Consistono normalmente in procedure e protocolli che permettono di effettuare le valutazioni in maniera sistematica e coerente. I metodi possono incentrarsi sulla raccolta o l'analisi di informazioni e dati; possono essere quantitativi o qualitativi; e possono cercare di descrivere, spiegare, prevedere o informare un'azione. La scelta dei metodi dipende dai questionari valutativi proposti e dalla modalità dell'indagine - causale, esplorativa, normativa, ecc. La padronanza di un ampio ventaglio di metodi consente ai valutatori di selezionare i metodi più idonei ai vari scopi.
Metodologia	In senso molto ampio è la modalità complessiva con cui si adottano decisioni per selezionare metodi basati su diverse ipotesi in merito a ciò che costituisce il sapere (ontologia), ciò che costituisce la conoscenza (epistemologia) e, in senso più stretto, come sfruttare a fini operativi tali dati, ossia interpretarli e analizzarli (metodologia).
Monitoraggio	Esame esaustivo e costante di risorse, prodotti e risultati degli interventi pubblici. Il monitoraggio si basa su un sistema di informazioni coerenti tra cui relazioni, revisioni, bilanci, indicatori, ecc. Le informazioni del sistema di monitoraggio provengono soprattutto da operatori e si usano essenzialmente per indirizzare gli interventi pubblici. Se il monitoraggio comprende un giudizio, quest'ultimo si riferisce al raggiungimento degli obiettivi operativi. Il monitoraggio mira inoltre a produrre feedback e apprendimento diretto. Ricade generalmente tra le responsabilità degli attori incaricati dell'attuazione di un intervento.
Effetto moltiplicatore	Effetto secondario derivante dall'incremento del reddito e dei consumi generato dall'intervento pubblico. Gli effetti moltiplicatori sono cumulativi e tengono conto del fatto che parte del reddito generato viene nuovamente speso e genera altro reddito, e così via in numerosi cicli successivi. In ogni ciclo l'effetto moltiplicatore diminuisce a causa degli acquisti effettuati al di fuori del territorio. L'effetto diminuisce a velocità assai maggiore quando il territorio è di dimensioni ridotte e l'economia è aperta.
Reti rurali nazionali	Le reti rurali nazionali collegano tra loro le organizzazioni e le amministrazioni coinvolte nello sviluppo rurale. Gli Stati membri dotati di programmi regionali di sviluppo rurale possono gestire

	<p>un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della propria rete rurale nazionale. Il collegamento in rete attraverso la rete rurale nazionale persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;</p> <p>b) migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;</p> <p>c) informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di finanziamento;</p> <p>d) promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.</p>
Natura 2000	<p>Natura 2000 è l'elemento centrale della politica dell'UE in materia di natura e biodiversità. Si tratta di una rete, estesa a tutta l'Unione, di zone naturali protette istituite ai sensi della direttiva Habitat del 1992. La rete si propone di assicurare la sopravvivenza, nel lungo periodo, delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati in Europa. Consiste in zone speciali di conservazione designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992) e comprende, inoltre, le zone di protezione speciale designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva "Uccelli" del 1979 (direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979).</p>
Effetto netto	<p>Effetto attribuibile all'intervento pubblico e solo ad esso, diversamente dai cambiamenti apparenti o dagli effetti lordi. Per valutare gli effetti netti sulla base degli effetti lordi è necessario sottrarre i cambiamenti che si sarebbero verificati in assenza dell'intervento pubblico, e che pertanto non sono attribuibili ad esso in quanto sono generati da fattori di confusione (situazione controfattuale). Per esempio, il numero di dipendenti nelle imprese beneficiarie sembra stabile (i cambiamenti o l'effetto lordo sono uguali a zero). Si stima però che in assenza di sostegno ci sarebbero stati 400 licenziamenti (situazione controfattuale). Sono stati quindi mantenuti 400 posti di lavoro (effetto netto).</p>
Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)	<p>La classificazione NUTS serve come riferimento per la raccolta, lo sviluppo e l'armonizzazione delle statistiche regionali nell'UE e per le analisi socio-economiche delle regioni. La base giuridica è il</p>

	<p>regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS).</p> <p>L'indagine sulla struttura delle aziende agricole (FSS) e la Rete d'informazione contabile agricola (RICA) prendono in esame regioni specifiche, sulla base di livelli diversi di NUTS o di una ricombinazione di NUTS.</p>
<p>Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE)</p>	<p>NACE (classificazione statistica delle attività economiche dell'Unione europea) è stata adottata per fissare una classificazione statistica comune delle attività economiche nell'ambito dell'Unione europea e assicurare così la comparabilità tra le classificazioni nazionali e comunitarie e quindi le statistiche nazionali e comunitarie.</p> <p>NACE è la classificazione europea standard delle attività economiche produttive e presenta l'universo delle attività economiche ripartito in maniera tale da associare un codice NACE a un'unità statistica.</p> <p>La struttura di NACE è così descritta nel regolamento NACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un primo livello costituito da voci contraddistinte da un codice alfabetico (sezioni),</li> <li>ii. un secondo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a due cifre (divisioni),</li> <li>iii. un terzo livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a tre cifre (gruppi),</li> <li>iii. un quarto livello costituito da voci contraddistinte da un codice numerico a quattro cifre (classi).</li> </ul>
<p>Obiettivo</p>	<p>Definizione iniziale, chiara ed esplicita, degli effetti da raggiungere per mezzo dell'intervento pubblico. Vengono indicati un obiettivo quantitativo sotto forma di indicatori e un obiettivo qualitativo sotto forma di descrittori. Gli obiettivi specifici riguardano i risultati e gli impatti di un intervento sui diretti beneficiari. L'obiettivo globale corrisponde allo scopo dell'intervento. Scopo dell'intervento è di produrre un impatto espresso in termini globali, per esempio riducendo le disparità regionali dei livelli di sviluppo. Vi possono anche essere obiettivi intermedi. Gli obiettivi che specificano i prodotti da ottenere sono denominati obiettivi operativi. Se gli obiettivi di un intervento pubblico non sono stati definiti chiaramente a priori,</p>

	la valutazione può cercare di precisarli a posteriori. In tal caso è preferibile far riferimento a obiettivi impliciti. Gli obiettivi devono essere specifici, misurabili, attuabili, realistici e definiti nel tempo (SMART).
Valutazione continua	Valutazione che si estende a tutto il periodo di attuazione di una politica. La valutazione continua comprende tutte le attività di valutazione da svolgere nel corso dell'intero periodo. Il sistema di valutazione continua consente il potenziamento delle capacità sin da una fase precoce nonché la continuità delle attività legate alla valutazione.
Prodotto	Azione finanziata e compiuta (o concretizzata) grazie ai fondi assegnati a un intervento. Il promotore di un progetto si impegna a fornire un prodotto direttamente in cambio del sostegno concesso. I prodotti possono assumere la forma di impianti od opere (per esempio la costruzione di una strada, investimenti in un'azienda agricola, strutture per l'accoglienza turistica). Possono però assumere anche la forma di servizi intangibili (per esempio formazione, consulenza, informazioni).
Indicatori di prodotto	Misurano le attività realizzate direttamente nell'ambito dei programmi. Tali attività costituiscono la prima fase verso la realizzazione degli obiettivi operativi dell'intervento e sono misurate in unità fisiche o monetarie. Esempio: il numero di sessioni di formazione organizzate, il numero di aziende agricole che ricevono un sostegno agli investimenti, il volume totale degli investimenti.
Accordo di partenariato	Il documento preparato dallo Stato membro con la partecipazione dei partner conformemente all'approccio di governance a più livelli, che definisce strategia, priorità e disposizioni dello Stato membro per l'utilizzo efficiente ed efficace dei fondi SIE, così da perseguire la strategia dell'Unione per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ed è approvato dalla Commissione dopo una valutazione e un dialogo con lo Stato membro.
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione	Per ciascun programma compreso nel quadro strategico comune viene definito un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per monitorare i progressi verso gli obiettivi e le finalità fissati per ciascun programma nel corso del periodo di programmazione. Nel 2019 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettuerà una verifica di efficacia dell'attuazione dei programmi in relazione al quadro di

	<p>riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Sulla base della verifica di efficacia dell'attuazione, nel 2019 una riserva di efficacia dell'attuazione sarà assegnata ai programmi e alle priorità che avranno raggiunto i target intermedi fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.</p>
Dati primari	<p>Nell'ambito di una valutazione, i dati raccolti direttamente sul campo nel corso della valutazione.</p>
Programma	<p>Insieme organizzato di interventi finanziari, organizzativi e umani attuati per raggiungere un obiettivo o una serie di obiettivi in un periodo determinato. Un programma è delimitato in termini di tempistica e bilancio. Gli obiettivi del programma sono definiti in anticipo; si cerca poi di perseguire sistematicamente la coerenza tra questi obiettivi.</p>
Standard di potere d'acquisto (SPA)	<p>Standard di Potere d'Acquisto (SPA): l'unità monetaria comune fittizia di riferimento utilizzata nell'Unione europea per esprimere il volume degli aggregati economici allo scopo di effettuare confronti nello spazio, in modo da eliminare le differenze dei livelli di prezzo tra i paesi. Gli aggregati economici di volume in SPA sono ottenuti dividendo il loro valore originario in moneta nazionale per la PPA del caso. Uno SPA acquista lo stesso volume di beni e servizi in tutti i paesi, laddove per acquistare un medesimo volume di beni e servizi nei singoli paesi occorrono importi di moneta nazionale variabili in funzione dei livelli di prezzi.</p>
Indicatore qualitativo	<p>Descrizione concisa, chiara e stabile dell'obiettivo da raggiungere o dell'impatto da ottenere. L'organizzazione dei descrittori sotto forma di una griglia strutturata può costituire la prima fase per la costruzione di un indicatore. Se più descrittori sono stati stabiliti in anticipo, sarà possibile utilizzarli per costruire una griglia di osservazione. Questa griglia permette di osservare e descrivere un fenomeno o un cambiamento in termini qualitativi e strutturati.</p> <p>La valutazione non può escludere dal raggio della propria analisi un obiettivo o un impatto importanti solo perché è difficile misurarli quantitativamente se, in effetti, essi sono ritenuti di grande peso. In tal caso è preferibile raccogliere dati qualitativi e strutturarli per mezzo di descrittori.</p>
Motivazione	<p>La possibilità di giustificare un intervento rispetto alle esigenze da soddisfare o ai problemi settoriali e socio-economici da</p>

	<p>risolvere. La valutazione ex ante verifica la reale esistenza di tali esigenze e problemi e controlla che essi non possano essere affrontati o risolti grazie a iniziative private o pubbliche già esistenti. Di conseguenza l'inadeguatezza o le carenze di altre iniziative (pubbliche o private) possono costituire un elemento fondamentale nella motivazione del programma.</p>
REFIT	<p>REFIT è il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione varato dalla Commissione europea nel dicembre 2012. REFIT è un programma modulato, volto a monitorare l'intero corpo della legislazione dell'UE, garantendo che essa sia adatta allo scopo, che gli oneri normativi siano ridotti al minimo e che siano identificate e applicate tutte le opzioni di semplificazione. REFIT individua le opportunità per ridurre gli oneri normativi e semplificare le leggi esistenti, al fine di raggiungere in maniera più efficace ed efficiente gli obiettivi della legislazione o della politica.</p>
Comitato per il controllo normativo	<p>Organismo istituito dalla Commissione che esamina i progetti di relazione sulle valutazioni d'impatto, nonché le più importanti valutazioni retrospettive, ed emette pareri allo scopo di migliorarne la qualità od offrire orientamenti per il futuro.</p>
Tabella di marcia	<p>Una tabella di marcia è uno strumento per corroborare la convalida politica di un'iniziativa che la Commissione sta preparando e per informare le parti interessate in merito alle consultazioni previste, alle valutazioni d'impatto, alle valutazioni e ai controlli di idoneità. Viene pubblicata in una fase iniziale dal Segretariato generale sul sito web della Commissione e aiuta le parti interessate a preparare tempestivamente contributi efficaci al processo di elaborazione politica.</p>
Rilevanza	<p>Il grado di pertinenza degli obiettivi di un intervento rispetto a esigenze, problemi e questioni. I temi della rilevanza sono particolarmente importanti in sede di valutazione ex ante poiché questa si concentra sulla strategia scelta o sulla sua giustificazione.</p>
Affidabilità	<p>Qualità della raccolta dei dati di valutazione quando il protocollo usato rende possibile produrre informazioni simili nel corso di osservazioni ripetute in condizioni identiche. L'affidabilità dipende dall'osservanza delle norme di campionamento e dagli strumenti utilizzati per la raccolta e la registrazione delle informazioni quantitative e qualitative.</p>

Risultato	Vantaggio (o svantaggio) che i beneficiari diretti ottengono alla fine della propria partecipazione a un intervento pubblico o non appena un impianto pubblico viene completato. I risultati sono osservabili quando un operatore porta a termine un'azione e dà conto del modo in cui i fondi assegnati sono stati spesi e gestiti. A questo punto egli può dimostrare, per esempio, che l'accessibilità è migliorata grazie alla costruzione di una strada o che le imprese che hanno ricevuto consulenza si dichiarano soddisfatte. Gli operatori possono monitorare regolarmente i risultati. Devono adattare l'attuazione dell'intervento alla luce dei risultati ottenuti.
Indicatori di risultato	Misurano gli effetti diretti e immediati dell'intervento. Forniscono informazioni, per esempio, sui mutamenti di comportamento, capacità o prestazioni dei beneficiari diretti, e sono misurati in termini fisici o monetari. Esempio: numero lordo di posti di lavoro creati, risultati positivi della formazione.
Dati secondari	Nel contesto di una valutazione, informazioni già esistenti, per esempio statistiche, dati di monitoraggio, dati di valutazioni precedenti.
Obiettivi SMART	<p>Al momento di affrontare la questione dell'efficacia occorre verificare in che misura gli obiettivi si conformino ai criteri SMART.</p> <p>Specifici      Precisano il gruppo cui è diretto l'intervento e i fattori che è necessario modificare?</p> <p>Misurabili      Sono redatti in forma misurabile, ossia indicano per esempio l'entità degli effetti o i numeri da raggiungere?</p> <p>Attuabili      Sono realizzabili in considerazione del tempo, del denaro e del personale disponibili?</p> <p>Rilevanti      Sono rilevanti per il gruppo cui è diretto l'intervento?</p> <p>Definiti nel tempo      Indicano i limiti di tempo entro cui gli obiettivi devono essere realizzati?</p>
Parte interessata	Per parte interessata si intende qualsiasi individuo o entità, su cui l'intervento UE influisce, cui l'intervento è diretto, oppure che è in altro modo interessato dall'intervento stesso.

<p>Produzione standard (PS)</p>	<p>La produzione standard (PS) corrisponde al valore monetario medio della produzione agricola “franco azienda” per ogni prodotto agricolo (colture o bestiame) in una regione determinata. Gli Stati membri calcolano la PS per ettaro o per capo di bestiame utilizzando dati di base per un periodo di riferimento di 5 anni successivi; per esempio la PS 2007 copre gli anni civili dal 2005 al 2009, oppure gli anni di produzione agricola dal 2005/06 al 2009/10. La PS dell’azienda viene calcolata come la somma della PS di ciascun prodotto agricolo presente nell’azienda moltiplicata per il numero rispettivo di ettari o capi di bestiame dell’azienda. I coefficienti della PS sono espressi in euro e la dimensione economica dell’azienda si misura come la produzione standard totale dell’azienda espressa in euro. Le aziende possono essere classificate in classi di dimensione economica, i cui limiti sono a loro volta espressi in euro.</p> <p>Si calcolano coefficienti della produzione standard per oltre 90 diverse specie di colture e di bestiame. Un numero di specie così vasto non solo riflette la diversità dell’agricoltura all’interno dell’Unione europea, ma indica anche il livello del dettaglio necessario per rendere esaurienti e affidabili i risultati della RICA e di altre indagini.</p>
<p>Strategia</p>	<p>Selezione di azioni prioritarie corrispondente all’urgenza delle esigenze da soddisfare, alla gravità dei problemi da risolvere e alla probabilità di successo delle azioni previste. Nella formulazione di una strategia gli obiettivi sono selezionati e graduati, determinandone anche il livello di ambizione. Non tutti i territori e gruppi sono interessati dalla stessa strategia di sviluppo. Una valutazione ex ante verifica che la strategia sia idonea al contesto e alla sua probabile evoluzione.</p>
<p>Effetto di sostituzione</p>	<p>Effetto ottenuto a favore dei diretti beneficiari, ma a spese di una persona od organizzazione che non si qualifica per l’intervento. Per esempio, una persona disoccupata da molto tempo trova lavoro grazie all’intervento, ma in realtà questo lavoro è stato ottenuto perché un altro lavoratore ha ricevuto il pensionamento anticipato. Se l’obiettivo era la redistribuzione dell’occupazione a favore di gruppi svantaggiati, l’effetto può essere considerato positivo. Una valutazione determina, rispetto agli obiettivi dell’intervento, se l’effetto di sostituzione si possa considerare benefico oppure no. Se non è benefico, l’effetto di sostituzione deve essere sottratto dagli effetti lordi.</p>

Analisi SWOT	L'acronimo SWOT sta per Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi). L'analisi di questi quattro aspetti è divenuta il metodo standard per valutare la situazione di un'area, di un settore o di un tema e per decidere priorità strategiche, obiettivi e misure. L'analisi SWOT deve rispecchiare gli elementi concreti contenuti nella base di riferimento e altri indicatori, nonché informazioni più qualitative. Idealmente, dovrebbe tener conto dei pareri delle parti interessate. I punti di forza e debolezza si riferiscono alle caratteristiche positive e negative esistenti, mentre opportunità e rischi riguardano il futuro.
Sinergia	Il fatto che più interventi pubblici (o più componenti di un intervento) insieme producono un impatto maggiore della somma degli impatti che produrrebbero isolatamente (per esempio un intervento che finanzia l'ampliamento di un aeroporto il quale, a sua volta, contribuisce ad aumentare l'affluenza alle strutture turistiche, a loro volta finanziate dall'intervento). La sinergia si riferisce di solito a effetti positivi. Tuttavia si può fare riferimento anche ai fenomeni che rafforzano gli effetti negativi, la sinergia negativa o l'anti-sinergia (per esempio un intervento sovvenziona la diversificazione delle imprese mentre una politica regionale contribuisce a rafforzare l'attività dominante).
Indicatore di obiettivo	Per ciascun aspetto specifico scelto tra le sei priorità di sviluppo rurale, a livello comunitario vengono definiti indicatori di obiettivo quantificabili. Gli indicatori di obiettivo dovrebbero essere collegati, il più direttamente possibile, agli interventi dei programmi di sviluppo rurale, riducendo al minimo l'effetto dei fattori esterni. Dev'essere possibile monitorare tali indicatori in maniera semplice e costante, riducendo al minimo i requisiti in materia di dati a carico di beneficiari e amministrazioni, poiché i valori di questi indicatori saranno monitorati costantemente per tutta la durata di ciascun programma di sviluppo rurale. Ove possibile si dovrebbero usare metodi e indicatori consolidati. Quasi sempre gli indicatori di obiettivo sono applicati a livello di risultato, eccezion fatta per la Priorità 1 che è orizzontale e i cui risultati si colgono mediante gli esiti di altre priorità. Per gli aspetti specifici compresi in questa priorità, gli indicatori di obiettivo saranno fissati a livello di prodotto.
Livello di obiettivo	Le stime di un impatto in relazione alla base di riferimento, fondate sull'esperienza acquisita e sul giudizio degli esperti.

	<p>L'approccio standard prevede di usare parametri fissati in base a relazioni, valutazioni e studi del programma precedente. I valutatori svolgono di solito un ruolo importante nel contesto della valutazione ex ante, verificando gli obiettivi quantificati per i prodotti e i risultati e fissando obiettivi quantificati (e, se del caso, qualitativi) per l'impatto.</p>
<p>Orientamento tecnico-economico (OTE) di un'azienda agricola</p>	<p>Concetto sviluppato in sede di tipologia comunitaria delle aziende agricole (decisione della Commissione 85/377/CEE). L'orientamento tecnico-economico di un'azienda corrisponde al sistema produttivo dell'azienda, ed è determinato dall'incidenza percentuale delle varie attività produttive della stessa rispetto al suo reddito lordo standard totale. A seconda del livello di precisione richiesto, si distinguono tre livelli annidati di orientamento tecnico-economico: 9 classi di OTE generali, 2 217 classi di OTE principali, e 5 620 classi di OTE particolari (cfr. l'allegato I del regolamento - tipologie (CE) n. 1242/2008 della Commissione).</p>
<p>Superficie agricola utilizzata (SAU)</p>	<p>La superficie agricola utilizzata (SAU) è la totalità delle superfici investite a seminativi, prati permanenti e pascoli, coltivazioni permanenti e orti familiari utilizzate dall'azienda, indipendentemente dalla forma di conduzione. Le terre comuni utilizzate dall'azienda non sono incluse.</p> <p>Il termine non comprende i terreni agricoli non utilizzati, la superficie boscata e le superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, ecc.</p>
<p>Rapporto costi benefici</p>	<p>Si tratta di decidere se il denaro speso produca un impatto sufficiente. Si calcola spesso dividendo i costi totali del progetto per il numero dei beneficiari raggiunti, e confrontando il costo con misure comparabili alternative, riguardanti i gruppi cui è diretto l'intervento e gli impatti desiderati.</p>
<p>Obiettivo verificabile</p>	<p>Obiettivo formulato in modo tale che sia successivamente possibile verificare se esso è stato raggiunto oppure no. Per rendere verificabile un obiettivo si può, per esempio, quantificarlo tramite un indicatore collegato a due valori (base di riferimento e situazione prevista). Un obiettivo può essere verificabile anche se è collegato a un descrittore, ossia a una definizione qualitativa chiara e precisa dell'effetto previsto.</p>
<p>Utile a cascata</p>	<p>Utile che si produce inaspettatamente a causa di mutamenti</p>

	straordinari nella situazione del mercato/normativa pubblica.
--	---